

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXV
n. 3

RELAZIONE

CONCERNENTE L'ATTIVITÀ SVOLTA SULLA BASE DEI POTERI SPECIALI SUGLI ASSETTI SOCIETARI NEI SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA NAZIONALE, NONCHÉ PER LE ATTIVITÀ DI RILEVANZA STRATEGICA NEI SETTORI DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

(Anno 2024)

(Articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

Presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

(MANTOVANO)

Trasmessa alla Presidenza il 30 giugno 2025

PAGINA BIANCA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

Ufficio per le attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali, la cooperazione europea, lo studio e l’analisi degli investimenti nei settori strategici

RELAZIONE ANNUALE ALLE CAMERE

in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni

ai sensi dell’articolo 3-bis, decreto-legge del 15 marzo 2012, n. 21 e s.m.i.

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024***INDICE**

PREMessa	3
SOMMARIO ESECUTIVO	4
EXECUTIVE SUMMARY	5
1. IL QUADRO ORDINAMENTALE DI RIFERIMENTO	6
1.1. <i>Introduzione</i>	6
1.2 <i>L'evoluzione del quadro ordinamentale.....</i>	6
2. L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2024	9
2.1. <i>Introduzione</i>	9
2.2. <i>Le operazioni oggetto di screening</i>	10
2.3. <i>Le notifiche</i>	12
2.3.1. <i>Le amministrazioni competenti e i settori di riferimento.....</i>	13
2.3.2. <i>Gli esiti</i>	15
2.4. <i>Le prenotifiche</i>	19
2.4.1. <i>Le amministrazioni competenti e i settori di riferimento.....</i>	19
2.4.2. <i>Gli esiti</i>	20
3. LA COOPERAZIONE EUROPEA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/452	22
3.1. <i>Introduzione</i>	22
3.2. <i>Il meccanismo di cooperazione</i>	22
3.3. <i>Gli investimenti diretti esteri nell'Unione europea</i>	24
3.4. <i>Gli investimenti diretti esteri notificati dagli altri Stati membri.....</i>	25
3.5. <i>Gli investimenti diretti esteri notificati dall'Italia</i>	26
3.6. <i>La proposta di revisione del Regolamento (UE) 2019/452</i>	27
3.7 <i>Le iniziative della Commissione europea sugli investimenti in uscita</i>	29
4. LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI.....	30
4.1. <i>Introduzione</i>	30
4.2. <i>Il parere del Consiglio di Stato, sez. I, 8 ottobre 2024, n. 1259.....</i>	30
4.3. <i>Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, 22 maggio 2024, n. 10275</i>	31
4.4. <i>Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, 12 luglio 2024, n. 14158.....</i>	34

ALLEGATO A - I provvedimenti di esercizio dei poteri speciali

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024***PREMessa**

L'articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, dispone che *"il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri"*.

In tale ambito, la presente relazione descrive l'attività relativa alle operazioni notificate alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, in materia di poteri speciali.

Il sommario esecutivo, in italiano e in inglese, sintetizza alcune caratteristiche del sistema *golden power*, con riferimenti alle principali statistiche sulle attività.

Il capitolo 1 sintetizza il quadro ordinamentale di riferimento, illustrandone i principali sviluppi normativi e regolamentari, anche nel contesto della disciplina unionale.

Il capitolo 2 descrive l'attività svolta nel periodo in esame, analizzandone i differenti profili, in chiave quantitativa e qualitativa, con particolare riferimento al volume e alle tipologie di operazioni, ai settori coinvolti, alle amministrazioni di riferimento e agli esiti procedurali.

Il capitolo 3 è dedicato al meccanismo di cooperazione europea di cui al Regolamento (UE) 2019/452, illustrando i relativi dati aggregati.

Il capitolo 4 sintetizza recenti pronunce giurisprudenziali delle Corti nazionali riferite, tra l'altro, a profili procedurali e all'accessibilità della documentazione.

Infine, l'allegato A riporta elementi a carattere disaggregato sull'attività svolta, con riguardo ai casi in cui sono stati esercitati i poteri speciali, in riferimento alle operazioni notificate nel corso dell'anno 2024.

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024***SOMMARIO ESECUTIVO**

L'Italia auspica un clima economico attivo ed è aperta ad accogliere investimenti esteri. La disciplina italiana di *screening* sugli investimenti (i.e. *golden power*), ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, consente al Governo di esaminare gli investimenti sul piano della sicurezza e dell'ordine pubblico. I settori previsti dall'ordinamento possono coinvolgere attivi riferiti alla difesa e all'ordine pubblico interno, così come una pluralità tecnologie e infrastrutture critiche.

Il procedimento *golden power* è attivato, in genere, a seguito della notifica da parte degli investitori al Governo, tramite il Gruppo di coordinamento sui poteri speciali, composto dalle amministrazioni competenti (e.g. Ministeri, Dipartimenti e Agenzie). All'esito dell'istruttoria svolta dal Ministero competente, possono adottarsi le seguenti decisioni: i) non applicabilità della normativa; ii) non esercizio dei poteri speciali; iii) esercizio dei poteri speciali, mediante l'imposizione di specifiche condizioni o prescrizioni; iv) opposizione all'acquisto o voto a determinate operazioni, sulla base di rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico, non adeguatamente mitigabili altrimenti.

Nell'ambito di tali attività, fin dalla costituzione del meccanismo europeo di cooperazione, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452, l'Italia è uno degli Stati membri più attivi e, pertanto, uno dei principali contributori di tale meccanismo che consente agli Stati e alla Commissione europea di cooperare sugli investimenti diretti esteri.

Nell'anno 2024, il numero complessivo di operazioni comunicate al meccanismo di *screening* nazionale è aumentato di quasi il 15 per cento, rispetto al 2023. Tali comunicazioni comprendono notifiche e prenotifiche. Quest'ultimo, strumento di semplificazione introdotto nella disciplina italiana nell'anno 2022, consente alle imprese di richiedere un riscontro sull'applicabilità della normativa a uno specifico investimento. Qualora, all'esito delle deliberazioni del Gruppo di coordinamento, l'operazione rientri nell'ambito applicativo della disciplina e i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali siano manifestamente insufficienti, l'operazione può essere direttamente autorizzata in prenotifica.

Dalle rilevazioni per l'anno 2024 emerge che il 53 per cento delle notifiche sono state considerate rientranti nel perimetro di applicazione. In rapporto ai casi di applicabilità della normativa più di 9 su 10 (i.e. il 92 per cento del totale delle operazioni) sono stati autorizzati senza misure di mitigazione. Il restante 8 per cento ha ricompreso decisioni di autorizzazione con condizioni o prescrizioni, al di sotto dell'Unione europea. In questi casi, può essere richiesto, ad esempio, alle imprese di adottare specifiche azioni, anche future, riguardo all'operazione. Infine, nel 2024, meno dell'1 per cento delle operazioni notificate sono state oggetto di opposizione all'acquisto o di voto, in linea con la media degli anni precedenti.

Le attività si sono concluse nei termini previsti e, in tutti i casi, con l'adozione di decisioni comunicate esplicitamente alle parti, secondo tempistiche tra le più celere nel panorama europeo.

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024***EXECUTIVE SUMMARY¹**

Italy welcomes an active economic climate and is open to foreign investments. The Italian investment screening legislation (i.e. *golden power*), according to law decree 2012 n. 21, allows the Government to review investments on grounds of security and public order. Relevant sectors may concern, notably, assets related to defence and national security, as well as critical technologies and infrastructures.

The screening proceeding is normally activated after a communication from the parties to the Government, through the interministerial Committee (i.e. *Gruppo di coordinamento*), that comprises relevant authorities (e.g. Ministries, Departments and Agencies). On the basis of a relation from the designated relevant authority, the following decisions may be adopted: i) the investment does not fall within the scope of the legislation; ii) it is authorised without conditions; iii) the transaction is authorised under mitigating measures; iv) the investment is refused because of risks for security and public order that cannot be otherwise addressed.

In these activities, since the establishment of the European cooperation mechanism, set out by Regulation (EU) 2019/452, Italy has been one of the most active Member states and, therefore, one the main contributors of the framework that allows Member States and the European Commission to cooperate on foreign direct investments.

In 2024, the overall number of transactions submitted under the Italian screening legislation increased by almost 15 percent, with respect to 2023. These applications encompass filings (i.e. *notifiche*) and pre-filings (i.e. *prenotifiche*). The latter, introduced in 2022 as a simplification tool for the Italian framework, allows companies to request for an opinion from the Italian authorities on a specific transaction. On the basis of a decision by the interministerial Committee according to which the transaction falls within the scope of the discipline and without of clear risks for security (i.e. *i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali siano manifestamente insussistenti*), the investment can be directly authorised in pre-filing phase.

Figures for 2024 show that 53 percent of the filings were deemed to be within the scope of the national legislation. Out of cases falling in the scope of the *golden power* discipline, more than 9 investments over 10 (i.e. 92 percent of the total transactions) were authorised without conditions. The remaining 8 percent involved decisions of authorisation with mitigating measures, below the corresponding percentage for the European Union. In these cases, screening authorities could require companies to adopt, *inter alia*, specific actions, also for the future, concerning the transaction. Finally, in 2024, national authorities refused far less than 1 percent of transactions, which corresponds to the average in recent years.

All the activities were concluded within the expected timeframes, in all cases with expressed decisions and under the one of the shortest timeframes in the European context.

¹ La presente costituisce una traduzione in lingua inglese del sommario esecutivo. In caso di eventuale divergenza, il testo in lingua italiana deve considerarsi prevalente.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

1**IL QUADRO ORDINAMENTALE DI RIFERIMENTO*****1.1. Introduzione***

La disciplina sull'esercizio dei poteri speciali, cd. *golden power*, si sostanzia in un controllo per motivi di sicurezza e ordine pubblico su determinate operazioni nei settori strategici previsti dall'ordinamento. Questi possono coinvolgere attivi riferiti alla difesa e all'ordine pubblico interno, alla tecnologia 5G, nonché a una pluralità di infrastrutture e tecnologie critiche, civili e/o a duplice uso².

Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni, disciplina l'esercizio dei poteri speciali, definendone l'ambito applicativo, i presupposti, le procedure, i criteri di esercizio e i possibili provvedimenti. La disciplina ha ricevuto piena attuazione con l'adozione dei regolamenti di individuazione degli attivi strategici, previsti dagli articoli 1 e 2 del citato decreto³, e delle relative disposizioni procedurali⁴.

1.2 L'evoluzione del quadro ordinamentale

Il quadro normativo è stato, nel tempo, oggetto di modifiche e integrazioni, anche in ambito sovranazionale, in ragione dell'evolversi del contesto internazionale e dell'emergere di nuove tecnologie. Ciò ha portato a una progressiva evoluzione del procedimento *golden power*, volta ad assicurare certezza nelle tempistiche e una più ampia partecipazione delle parti.

Volendo sinteticamente ripercorrere gli sviluppi normativi, possono individuarsi alcuni ambiti di intervento.

- Nel **2019**, entra in vigore l'articolo 1-*bis* nel decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21⁵ con la conseguente sottoposizione alla disciplina sui poteri speciali, per la prima volta, di operazioni contrattuali e non societarie concernenti l'acquisizione di servizi di comunicazione in tecnologia 5G⁶.

² Ai sensi degli artt. 1, 1-*bis* e 2 del d.l. 15 marzo 2012, n. 21 e s.m.i.

³ Intervenuti nel 2014, con il d.P.C.M., 6 giugno 2014, n. 108 con cui sono state individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, e con il d.P.R. 25 marzo, 2014, n. 85, con cui sono stati individuati gli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

⁴ I d.P.R. 19 febbraio, 2014, n. 35 e 25 marzo 2014, n. 86, che hanno definito gli ambiti soggettivi e oggettivi di applicazione, la tipologia, le condizioni e le procedure per l'esercizio dei poteri speciali nei due diversi settori.

⁵ Introduzione ad opera dell'art. 1 del d.l. 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 maggio 2019, n. 41.

⁶ Inoltre, è stata introdotta la disciplina in materia di sicurezza cibernetica con il d.l. 21 settembre 2019, n. 105.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

- Nel **2020**, a seguito della crisi sanitaria da COVID-19, con decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, si estende il campo di applicazione agli attivi di cui al Regolamento (UE) 2019/452, prevedendo, tra l'altro, un regime emergenziale transitorio. Infatti, a decorrere dall'11 ottobre 2020, entra in vigore il Regolamento (UE) 2019/452, che, oltre a prevedere un'articolata cooperazione e modalità di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione europea, con riferimento agli investimenti diretti esteri oggetto di vaglio nazionale, suscettibili di incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più Stati membri, elenca una pluralità di fattori che possono essere presi in considerazione dagli Stati membri⁷.
- Nel **2021**, entra in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179 con cui si individuano, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, in dettaglio, i beni e i rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/452. Nello stesso anno, entra in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 180, sostitutivo del precedente, con cui si aggiorna l'elenco degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, decreto-legge n. 21 del 2012.
- Nel **2022**, è stato approvato il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21⁸, che dedica un intero titolo al “Rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica”, nell'ambito del quale viene superato il regime transitorio, sistematizzata la disciplina e introdotte disposizioni innovative in termini di efficacia e semplificazione procedimentale. Inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2022, n. 133 disciplina le attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e introduce misure di semplificazione procedimentale, tra cui l'istituto della prenotifica che consente agli investitori di verificare agevolmente l'inapplicabilità della normativa all'operazione progettata⁹.
- Nel **2023**, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, il 16 ottobre 2023,

⁷ Si tratta delle: “a) *infrastrutture critiche*, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture; b) *tecnicologie critiche* e prodotti a duplice uso quali definiti nell’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; c) *sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici*, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) *accesso a informazioni sensibili*, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; e) *libertà e pluralismo dei media*”.

⁸ Recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” (in G.U. n. 67 del 21 marzo 2022).

⁹ Ai sensi dell’art. 7 del d.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

è stata data attuazione all'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187 che consente alle imprese destinatarie di un provvedimento di esercizio dei poteri speciali, di accedere, a specifiche condizioni, a determinati interventi di sostegno.

- L'anno **2024** ha registrato, a livello europeo, attività propedeutiche alla modifica del quadro legislativo in vigore sulla cooperazione europea in materia di investimenti diretti esteri, disciplinata dal Regolamento (UE) 2019/452. Il 24 gennaio 2024, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di nuovo Regolamento, abrogativo di quello in vigore (cfr. *infra* par. 3.6.).

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024***2****L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2024*****2.1. Introduzione***

Nell'anno 2024 sono state oggetto di *screening* 835 operazioni, di cui 660 notifiche e 175 prenotifiche. Dalle rilevazioni emerge un incremento nel numero delle notifiche e delle prenotifiche presentate dalle imprese, rispetto all'annualità precedente, quando erano rispettivamente pari a 577 e 150. Ciò a conferma della più ampia tendenza di crescita delle operazioni, già evidente nel corso degli ultimi anni.

Come noto, infatti, le attività connesse all'esercizio dei poteri speciali hanno subito, a partire dalla metà del 2020, un rilevante incremento. Se nei primi anni di applicazione della normativa, pervenivano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri alcune decine di notifiche, cresciute progressivamente fino a 83 nel 2019, nell'ultimo quinquennio i volumi di attività hanno registrato una costante accelerazione con un numero di operazioni comunicate che nel 2024 è stato pari a 835 e si è, pertanto, decuplicato rispetto al 2019.

In tale contesto, le attività amministrative si sono concluse nei termini previsti e, in tutti i casi, con l'adozione di provvedimenti espressi (nonostante il regime di silenzio-assenso previsto dalla normativa vigente) comunicati alle parti, secondo tempistiche tra le più celeri nel panorama europeo.

Con riguardo ai procedimenti dell'anno in esame, la percentuale di notifiche rientranti nel perimetro di applicazione (53 per cento del totale) è lievemente cresciuta rispetto al biennio precedente (45 per cento nel 2023 e 46 per cento nel 2022), suggerendo un più consapevole utilizzo nello strumento della notifica da parte delle imprese. Al contempo, la percentuale di inapplicabilità resta più elevata per le prenotifiche (57 per cento), in coerenza con la *ratio* dell'istituto.

Il voto e l'opposizione sono stati adottati in 2 occasioni, al pari dell'annualità precedente, quando era pervenuto un numero complessivamente inferiore di notifiche. Di conseguenza, nel 2024, la rilevanza dei provvedimenti di divieto, in rapporto al totale, è inferiore rispetto al rilievo, già marginale, registratosi nel 2023.


A ulteriore conferma di un cauto esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, il numero di prescrizioni e condizioni complessivamente adottate, pari a 30, resta limitato e in linea con la rilevazione dell'anno precedente, quando era pari a 28. In proposito, occorre rilevare la lieve riduzione nell'utilizzo delle misure di mitigazione imposte ai sensi degli articoli 1 e 2, pari a 18 nel 2024, rispetto ai 20 casi del 2023, mentre in 12 casi si è registrata l'approvazione dei piani annuali 5G.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024*2.2. Le operazioni oggetto di screening*

Nell'anno 2024 sono state complessivamente oggetto di *screening* 835 operazioni, di cui 660 notifiche e 175 prenotifiche. Le attività hanno, dunque, registrato, nell'anno in esame, un incremento di quasi il 15 per cento rispetto all'annualità precedente, quando erano pervenute 727 operazioni, di cui 577 notifiche e 150 prenotifiche.

Nell'ultimo lustro, le operazioni oggetto di *screening*, sono più che decuplicate rispetto al valore registratosi nel 2019, quando erano pari a 83. La Figura 1 presenta la dinamica delle operazioni comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012 e successive modifiche e integrazioni, a partire dall'avvio delle attività *golden power* fino al 31 dicembre 2024.

Figura 1: Operazioni - tendenza



Nota: le operazioni notificate ai sensi di più articoli sono qualificate sulla base del settore prevalente.

La Tavola 1 riporta il dettaglio delle notifiche e delle prenotifiche pervenute, suddivise tra le categorie previste dal decreto-legge n. 21 del 2012: difesa e sicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 1; tecnologia 5G ai sensi dell'articolo 1-*bis*¹⁰; energia, trasporti, comunicazioni e i settori del Regolamento (UE) 2019/452¹¹ ai sensi dell'articolo 2.

¹⁰ L'istituto di cui all'art. 7 del d.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133, non è applicabile al settore 5G di cui all'art. 1-*bis*, d.l. 15 marzo 2012, n. 21.

¹¹ Come specificamente individuati dal d.P.C.M. 18 dicembre 2020, n. 179.

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024***Tavola 1: Operazioni - dettaglio**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Notifiche											
Difesa e sicurezza nazionale (Art. 1)	4	7	8	19	26	31	37	51	71	55	102
Tecnologia 5G (Art. 1-bis)	0	0	0	0	0	14	19	20	18	14	19
Energia, trasporti e comunicazioni / Settori Reg. UE 2019/452 (Art. 2)	4	11	6	11	20	38	286	425	519	508	539
Totale	8	18	14	30	46	83	342	496	608	577	660
Prenotifiche											
Difesa e sicurezza nazionale (Art. 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	15
Energia, trasporti e comunicazioni / Settori Reg. UE 2019/452 (Art. 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	37	140	160
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	43	150	175
Totale operazioni	8	18	14	30	46	83	342	496	651	727	835

Note: le operazioni notificate ai sensi di più articoli sono qualificate sulla base del settore prevalente. Il dato relativo alle prenotifiche pervenute nell'anno 2022 si riferisce ai mesi di applicazione dello strumento.

La Tavola 1 evidenzia, tra le operazioni pervenute a titolo di notifica o prenotifica, una chiara prevalenza di quelle effettuate ai sensi dell'articolo 2, che rappresentano oltre l'83 per cento del totale, con 539 notifiche e 160 prenotifiche.

Al contempo, per l'anno in osservazione, si registra l'incremento delle operazioni pervenute ai sensi dell'articolo 1, passate da 55 nell'anno 2023 a 102 nel 2024. Relativamente al settore della tecnologia 5G, nel 2024 le imprese hanno notificato 19 piani annuali ai sensi dell'articolo 1-bis¹², in lieve aumento rispetto all'anno precedente, quando erano stati comunicati 14 piani. L'incremento nel numero dei piani annuali 5G, o dei relativi aggiornamenti, è in linea con il generale aumento delle notifiche, di cui continua a rappresentare il 3 per cento del totale (cfr. *infra* par. 2.3.).

Con riguardo alle prenotifiche, nel 2024, secondo anno di piena applicazione dell'istituto¹³, sono pervenute 175 operazioni, a fronte delle 150 del 2023, a ulteriore conferma

¹² La notifica del piano annuale è stata introdotta dal d.l. 21/2022 convertito, con modificazioni, dalla l. 20 maggio 2022 n. 51.


¹³ Lo strumento di semplificazione è entrato in vigore il 24 settembre 2022.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

dell'efficacia dello strumento di semplificazione per le imprese. Tra queste, oltre 9 prenotifiche su 10, ovvero il 91 per cento del totale, sono state effettuate ai sensi dell'articolo 2.

Rinviano all'apposito paragrafo sull'esercizio dei poteri speciali (cfr. infra par. 2.3.2.), la Figura 2 illustra, in rapporto al totale delle operazioni pervenute, le percentuali dei casi per cui è stato disposto l'esercizio dei poteri speciali, sia con riguardo ai casi di applicabilità della normativa, sia con riferimento al totale complessivo.

Figura 2: Operazioni - esercizio dei poteri speciali



Nota: dal calcolo sono state escluse le notifiche revocate e quelle per cui è stata chiesta la rinotifica.

In relazione all'esercizio dei poteri speciali, le evidenze confermano che i principi di proporzionalità e adeguatezza continuano a orientare le decisioni assunte, anche in riferimento alle tipologie di misure applicate. In questa prospettiva, i provvedimenti di esercizio rimangono limitati e si attestano all'8 per cento delle operazioni per cui sono stati ravvisati i presupposti di applicabilità, al di sotto di due punti percentuali rispetto al 2023. Parimenti, se parametrato al totale delle operazioni, il rilievo dell'esercizio si riduce, come nel 2023, al 4 per cento. In prospettiva comparata, il rilievo delle misure di mitigazione resta, in percentuale, al di sotto di quella dell'Unione europea¹⁴.

2.3. Le notifiche


Con riferimento alle notifiche pervenute nell'anno 2024, la Figura 3 riporta le operazioni

¹⁴ Si veda: Commissione europea (2024), *Quarta relazione annuale sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio*, pag. 12.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

notificate, delineandone le differenti tipologie.

Figura 3: Notifiche - tipologia di operazione



Nota: la categoria 'Altro' ricomprende inter alia: cessione o utilizzo di diritti reali ovvero relativi a beni materiali e immateriali, costituzione di garanzie e investimenti c.d. greenfield. La categoria 'Delibere societarie' ricomprende inter alia: cessioni di ramo d'azienda, operazioni di fusione/scissione, operazioni di aumento di capitale, modifiche dello statuto o dell'oggetto sociale.

Le notifiche aventi ad oggetto l'acquisto di partecipazioni societarie, pur in minima contrazione rispetto al 2023, quando erano pari al 70 per cento del totale, restano la categoria più rilevante, attestandosi al 65 per cento. Sono al contempo lievemente aumentate le altre categorie di operazioni come, ad esempio, quelle riguardanti la costituzione di garanzie e gli investimenti cd. *greenfield*. In linea con la rilevazione del 2023, il 12 per cento dei casi ha riguardato una riorganizzazione interna al medesimo gruppo societario notificante, attraverso operazioni infragruppo¹⁵. Infine, le notifiche aventi ad oggetto i piani annuali 5G costituiscono, al pari dello scorso anno, il 3 per cento dell'attività complessiva.

2.3.1. Le amministrazioni competenti e i settori di riferimento

Le operazioni oggetto di notifica e prenotifica sono esaminate all'interno del Gruppo di coordinamento, istituito con d.P.C.M. 6 agosto 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Gruppo di coordinamento è presieduto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e composto dalle amministrazioni competenti¹⁶. La Figura 4 riporta la suddivisione di tutte le


¹⁵ In proposito, l'art. 11 del d.P.C.M., 1° agosto 2022, n. 133 prevede la possibilità di concludere il procedimento tramite una procedura semplificata.

¹⁶ Il Gruppo di coordinamento interministeriale è composto dai rappresentanti delle seguenti amministrazioni:

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

notifiche pervenute sulla base dell'amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta, individuata nell'ambito del Gruppo di coordinamento.

Figura 4: Notifiche - amministrazioni



Nota: in caso di pluralità di amministrazioni competenti per ciascuna operazione, la figura riporta l'amministrazione individuata in ragione della competenza prevalente, ferma restando la possibilità che più amministrazioni svolgano attività istruttorie sulla stessa operazione.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) è l'amministrazione che ha curato il maggior numero di istruttorie nel corso dell'anno, pari a 239, in lieve aumento rispetto all'annualità precedente, quando erano pari a 211. Sono proporzionalmente cresciute anche le attività svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) che nel 2024 ha curato 133 istruttorie, in aumento di circa il 10 per cento, rispetto alle 121 del 2023. Tra le amministrazioni maggiormente coinvolte, rilevano, poi, il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e il Ministero della difesa, che hanno rispettivamente curato 89, 78 e 69 istruttori.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della giustizia, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'interno, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero della salute, Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dai responsabili designati dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che partecipa per gli ambiti di competenza. Tra i componenti del Gruppo di coordinamento, risultano altresì il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Capo del Dipartimento per gli affari europei, nonché il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza dei ministri.

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024***2.3.2. Gli esiti**

Nel 2024, il Governo ha esercitato i poteri speciali in 32 occasioni. Tra queste, 1 procedimento si è concluso con il voto all'operazione e 1 con l'opposizione all'acquisto di partecipazioni. Nei restanti casi, 18 notifiche sono state oggetto di esercizio dei poteri speciali con condizioni o prescrizioni, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, e 12 piani annuali 5G, o relativi aggiornamenti, sono stati approvati con l'apposizione di specifiche prescrizioni.

Inoltre, 306 notifiche si sono concluse con una delibera di non esercizio dei poteri speciali che, nel caso di unanimità tra i componenti del gruppo di coordinamento e in assenza di obiezioni dalle parti del procedimento, può avvenire senza delibera del Consiglio dei ministri¹⁷. Tra queste, 56 hanno riguardato operazioni attuate all'interno del medesimo gruppo societario.

Infine, 310 notifiche, in ampia parte relative ad ambiti potenzialmente connessi all'articolo 2, si sono concluse con una decisione di non applicabilità della normativa.

La *Tavola 2* riporta il dettaglio delle decisioni relative alle operazioni oggetto di notifica nel corso dell'anno 2024.

Tavola 2: Notifiche - esiti

	Art.1	Art. 1-bis	Art. 2	Totale
d.P.C.M. esercizio poteri speciali - voto	1	0	0	1
d.P.C.M. esercizio poteri speciali - opposizione	0	-	1	1
d.P.C.M. esercizio poteri speciali con prescrizioni/condizioni	7	0	11	18
d.P.C.M. approvazione piano annuale 5G	-	6	0	6
d.P.C.M. approvazione piano annuale 5G con prescrizioni/condizioni	-	12	-	12
delibera non esercizio	59	0	188	247
delibera non esercizio con raccomandazioni	1	0	2	3
procedura semplificata per le operazioni infragruppo	13	0	43	56
operazione esclusa d.l. 21/2012	20	1	289	310
nota per rinotifica	0	0	1	1
notifica revocata dai notificanti	1	0	4	5
Totale	101	19	540	660

Note: la tavola fa riferimento al totale delle notifiche pervenute nel corso del 2024 e ai relativi esiti. Il dato relativo ai d.P.C.M. di approvazione del piano annuale 5G con prescrizioni\condizioni include anche i d.P.C.M. relativi agli aggiornamenti dei piani.

¹⁷ Ai sensi dell'art. 6 del d.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133.


Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

I dati, disaggregati sulla base della decisione adottata, possono essere sintetizzati come segue:

- per 1 notifica, effettuata ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, è stato esercitato il potere di voto;
- per 1 notifica, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, è stato esercitato il potere di opposizione all'acquisto;
- per 18 notifiche state imposte specifiche prescrizioni o condizioni, di cui 7 ai sensi dell'articolo 1 e 11 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;
- 6 notifiche, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, si sono concluse con l'approvazione del piano annuale 5G;
- 12 notifiche, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, si sono concluse con l'approvazione del piano annuale 5G o dei relativi aggiornamenti con l'apposizione di specifiche prescrizioni;
- per 247 notifiche è stato deliberato il non esercizio dei poteri speciali, di cui 59 ai sensi dell'articolo 1 e 188 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;
- per 3 notifiche è stato deliberato il non esercizio dei poteri speciali, con raccomandazioni all'impresa notificante o alle società coinvolte nell'operazione;
- 56 notifiche si sono concluse con il non esercizio con la procedura semplificata prevista per le operazioni realizzate all'interno di un medesimo gruppo, di cui 13 ai sensi dell'articolo 1 e 43 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;
- 310 notifiche sono state ritenute escluse dall'ambito di applicazione del decreto-legge n. 21 del 2012;
- per 1 notifica, incompleta o irregolare, è stata richiesta la rinotifica;
- 5 notifiche sono state revocate dalla società notificante.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

La *Figura 5* illustra graficamente la percentuale di notifiche ricomprese nella normativa.

Figura 5: Notifiche - applicabilità

Nota: dal calcolo sono state escluse le notifiche revocate e quelle per cui è stata chiesta la rinotifica.

Come emerge dalla figura, le notifiche considerate rientranti nell'ambito di applicazione riguardano oltre la metà dei casi, ovvero il 53 per cento del totale. Tale rilevazione, in aumento rispetto al dato del biennio precedente (45 per cento nel 2023 e 46 per cento nel 2022), suggerisce una maggiore consapevolezza nell'utilizzo dello strumento da parte delle imprese che, per la maggioranza delle notifiche effettuate, trovano riscontro positivo in termini di applicabilità. Rimane, dall'altra parte, elevato il numero di notifiche 'prudenziali'.

In relazione alle operazioni notificate rientranti nell'ambito applicativo della disciplina, la *Figura 6* illustra il peso percentuale di ciascun settore, misurato in base al numero di notifiche pervenute rispetto al totale di quelle che hanno coinvolto attivi strategici.

In particolare, il grafico evidenzia che il settore della difesa e della sicurezza nazionale rappresenta il 20,3 per cento del totale delle notifiche rientranti nell'ambito di applicazione della normativa *golden power*. Il dato è in aumento rispetto alla corrispondente rilevazione del 2023, di poco superiore al 17 per cento.


Per quanto riguarda l'articolo 2, emerge l'incremento delle notifiche rientranti nel perimetro applicativo con riguardo al settore dell'energia, che rileva per il 10,5 per cento del totale, rispetto al 7,1 per cento dell'anno precedente. Il settore delle comunicazioni resta, invece, sostanzialmente stabile e pari al 10,8 per cento del totale, a fronte dell'11 per cento del

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

2023. Successivamente rileva il settore della salute, pari al 9,3 del totale, e quello del trattamento dei dati che si attesta al 7,8 per cento.

Infine, le operazioni che hanno coinvolto attivi strategici nei settori legati alle nuove tecnologie¹⁸ si sono attestate, complessivamente, poco oltre il 15 per cento del totale. La rilevazione è sostenuta in particolare del settore della *cybersicurezza* e dell'intelligenza artificiale.

Figura 6: Notifiche - settori strategici



Note: le operazioni notificate ai sensi di più articoli sono qualificate sulla base del settore prevalente.


¹⁸ Cfr. l'art. 9 del d.P.C.M. n. 179 del 18 dicembre 2020.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

2.4. Le prenotifiche

Le prenotifiche pervenute nell'anno 2024 sono pari a 175. La *Figura 7* illustra le tipologie di operazioni prenotificate nel periodo di riferimento.

Figura 7: Prenotifiche - tipologia di operazione



Nota: le operazioni sono qualificate sulla base del settore prevalente. La categoria 'Altro' ricomprende inter alia: cessione o utilizzo di diritti reali ovvero relativi a beni materiali e immateriali, costituzione di garanzie e investimenti c.d. greenfield.

Dall'analisi delle tipologie emerge la sostanziale prevalenza delle operazioni riguardanti l'acquisto di partecipazioni societarie, pari al 58 per cento delle prenotifiche, lievemente inferiore alla corrispondente rilevazione per le notifiche, pari al 64 per cento. Al contempo, le delibere societarie presentate in sede di prenotifica sono pari al 25 per cento del totale, percentuale quasi raddoppiata rispetto alla corrispondente rilevazione registrata per lo scorso anno e pari al 13 per cento.

2.4.1. Le amministrazioni competenti e i settori di riferimento


La *Figura 8* presenta una suddivisione delle prenotifiche sulla base dell'amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta e ne evidenzia gli esiti procedimentali.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) e il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) hanno complessivamente curato l'istruttoria di oltre metà dei procedimenti,

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

rispettivamente pari a 49 e 44. Il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e il Ministero della difesa hanno, invece, curato le attività istruttorie, rispettivamente, di 30, 22 e 11 prenotifiche.

Figura 8: Prenotifiche - amministrazioni




Nota: in caso di pluralità di amministrazioni competenti per ciascuna operazione, la figura riporta l'amministrazione individuata in ragione della competenza prevalente, ferma restando la possibilità che più amministrazioni svolgano attività istruttorie sulla stessa operazione.

2.4.2. Gli esiti

Con riferimento agli esiti delle prenotifiche, la *Figura 9* fornisce evidenza delle relative risultanze procedurali. In particolare, 100 prenotifiche, pari al 58 per cento del totale, si sono concluse con l'inapplicabilità della normativa, non risultando conseguentemente dovuta la formale notifica. Il restante 42 per cento di prenotifiche fa riferimento a casi in cui è stata ravvisata la presenza di attivi suscettibili di interesse strategico¹⁹. Tra queste, le richieste di notifica hanno riguardato 30 casi, pari al 17 per cento del totale delle prenotifiche. Infine, nei restanti 44 casi, pari a circa il 25 per cento delle prenotifiche, essendo manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali, il procedimento si è concluso con una delibera di non esercizio in sede di prenotifica²⁰.

¹⁹ In questi casi, il procedimento può concludersi con un provvedimento di non esercizio, nei casi di manifesta insussistenza dei requisiti, o con la richiesta di notifica da parte del Gruppo di coordinamento.

²⁰ Inoltre, 1 prenotifica è stata volontariamente revocata dai notificanti.

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024***Figura 9: Prenotifiche - esiti**

Nota: per il calcolo delle percentuali è stata esclusa 1 prenotifica revocata dai notificanti.

Dalle rilevazioni sopra riportate emerge che, per circa l'83 per cento del totale delle prenotifiche²¹, il Gruppo di coordinamento ha direttamente definito il procedimento senza richiedere la formale notifica dell'operazione, confermando l'efficacia di semplificazione dello strumento.

²¹ Il calcolo è effettuato sommando la percentuale dei casi di operazioni non rientranti nell'ambito applicativo, pari al 58 per cento, e la percentuale dei casi per cui il procedimento si è concluso con delibera di non esercizio dei poteri speciali, pari al 25 per cento.

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024***3****LA COOPERAZIONE EUROPEA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/452*****3.1. Introduzione***

Il Regolamento (UE) 2019/452 (di seguito anche Regolamento) prevede un articolato meccanismo di cooperazione tra lo Stato in cui è effettuato l'investimento, la Commissione e gli altri Stati membri, con riferimento agli investimenti diretti esteri (IDE) suscettibili di incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

In tale contesto, l'Italia ha confermato, anche nel 2024, il ruolo di primo piano già assunto nella cooperazione europea fin dal suo avvio²², sia in riferimento all'attività svolta sulle operazioni realizzate negli altri Stati membri, sia con riguardo alla cooperazione sugli investimenti diretti esteri effettuati nel proprio territorio e oggetto di controllo in corso.

3.2. Il meccanismo di cooperazione

Il predetto meccanismo di cooperazione consente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, e tra questi e la Commissione, affinché lo Stato che effettua il controllo possa disporre di maggiori elementi sugli effetti, anche transfrontalieri, dell'operazione notificata. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri possono segnalare rischi per la sicurezza o per l'ordine pubblico all'interno del meccanismo o fornire informazioni pertinenti per il controllo.

In proposito, tra i fattori che possono essere presi in considerazione dalla Commissione e dagli Stati membri rilevano, ad esempio, gli effetti sulle infrastrutture, sulle tecnologie e sui fattori produttivi critici, come pure l'accesso a informazioni sensibili, ai dati personali e l'incidenza sulla libertà e sul pluralismo dei media²³. Rileva, inoltre, l'eventuale coinvolgimento in progetti e programmi dell'Unione europea²⁴.

In termini procedurali, l'articolo 6 del Regolamento dispone che gli Stati membri notifichino alla Commissione e agli altri Stati tutti gli IDE nel loro territorio che sono oggetto di un controllo in corso²⁵. La notifica include informazioni sull'assetto proprietario

²² Ai sensi dell'art. 17, il Regolamento si applica dall'11 ottobre 2020.

²³ Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

²⁴ Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento.

²⁵ L'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del Regolamento e dei termini per l'esercizio dei poteri speciali è avvenuto con l'art. 2-ter del d.l. 15 marzo 2012 n. 21. Tale norma dispone che, qualora uno Stato membro o la Commissione notifichi, ai sensi dell'art. 6, par. 6 del Regolamento, l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero diretto oggetto di controllo in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

dell'investitore, su prodotti, servizi e attività delle imprese coinvolte e sugli Stati membri in cui l'investitore e l'impresa *target* esercitano attività economica²⁶.

In relazione agli investimenti soggetti a controllo, l'investimento diretto estero è definito dall'articolo 2 del Regolamento come un *"investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica"*.

Sotto il profilo soggettivo, l'ambito di applicazione del Regolamento include i casi in cui l'acquisizione di una società *target* dell'Unione comporta un investimento diretto da parte di uno o più soggetti stabiliti al di fuori dell'UE. A tal fine, possono rilevare fattori quali l'ubicazione della sede legale e l'ordinamento giuridico ai sensi del quale vengono costituiti, fatta salva l'eventuale applicazione della generale clausola antielusione, anche con riferimento a società di comodo o fittizie con sede nell'Unione²⁷.

In proposito, il *considerando* (10) del Regolamento prevede che *"Gli Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo, dovrebbero provvedere, nel rispetto del diritto dell'Unione, alle misure necessarie ad evitare l'elusione dei loro meccanismi di controllo e delle relative decisioni. Tali misure dovrebbero riguardare gli investimenti realizzati nell'Unione tramite costruzioni artificiose che non riflettono la realtà economica ed eludono i meccanismi di controllo e le relative decisioni, ove l'investitore sia in ultima istanza di proprietà di una persona fisica o un'impresa di un paese terzo o da essa controllato, senza pregiudicare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali sancite dal TFUE"*.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del Regolamento, la trasmissione delle informazioni avviene in maniera riservata: *"Le informazioni riservate, comprese le informazioni commerciali sensibili, messe a disposizione dello Stato membro che effettua il controllo sono protette"*²⁸.

²⁶ Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento.

²⁷ Sul punto, si veda la sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-106/22 | Xella Magyarország del 13 luglio 2023.

²⁸ L'estensione delle informazioni rese in seno al meccanismo di cooperazione europea è stata oggetto di una pronuncia giurisdizionale (TAR Lazio, sez. I, ordinanza 9 novembre 2021, n. 11490) resa sull'istanza presentata ai sensi dell'art. 116 co. 2 del codice del processo amministrativo. Tenuto conto della disciplina contenuta nei Regolamenti nn. 1049/2001 e 2019/452, la Presidenza del Consiglio non avrebbe potuto divulgare le informazioni "sensibili" o "riservate" provenienti da istituzioni estere senza il relativo consenso, risultando dunque legittimo il contenuto della nota con cui la Presidenza ha invitato la società a provvedere autonomamente alla trasmissione della richiesta alle istituzioni competenti.

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024**3.3. Gli investimenti diretti esteri nell'Unione europea*

La Commissione europea pubblica, con frequenza annuale e sulla base degli elementi presentati dagli Stati membri, una relazione sull'attuazione del Regolamento, che esamina, tra l'altro, l'evoluzione complessiva degli investimenti diretti verso l'Unione, gli sviluppi legislativi negli Stati membri e l'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo. La più recente relazione annuale sul controllo degli investimenti diretti esteri nell'Unione²⁹, pubblicata il 17 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, riporta le attività di controllo degli IDE svolte dagli Stati membri, restituendo statistiche aggregate sul meccanismo di cooperazione.

La relazione evidenzia come, nonostante un contesto globale caratterizzato da una contrazione degli investimenti diretti esteri, l'Unione Europea abbia registrato, nel 2023, un incremento dei flussi netti di capitali esteri che, seppur ancora su valori negativi, riportano un miglioramento rispetto all'anno precedente, invertendo la tendenza a ribasso³⁰.

Il numero complessivo di operazioni conferma la crescita costante nel volume cumulato delle transazioni tra il 2015 e il 2023 che passano da 5.430 nel 2015 a 48.231 nel 2023. Tra queste, le operazioni di fusione e acquisizione sono passate da 2.423 nel 2015 a 20.317 nel 2023. Analogamente, gli investimenti *greenfield*, con investitore estero, sono aumentati a livello cumulativo, da 3.007 progetti nel 2015 a 27.914 nel 2023.

Tra gli ambiti maggiormente interessati dalle operazioni di acquisizione, un ampio numero di investimenti ha continuato a riguardare il settore manifatturiero e quello delle telecomunicazioni, seppur in misura più contenuta rispetto al 2022. D'altra parte, le attività professionali, scientifiche e tecniche costituiscono l'unico ambito che ha fatto registrare, nel 2023, un aumento su base annua (+12 per cento) nel numero di operazioni. Per quanto concerne gli investimenti *greenfield*, le attività legate al commercio al dettaglio hanno raggruppato quasi un terzo dei progetti esteri nel 2023³¹.

In relazione agli sviluppi legislativi, diversi Stati membri hanno adottato nuovi meccanismi nazionali di controllo o hanno aggiornato e ampliato quelli già esistenti. Nel 2023 quattro Stati membri che non disponevano di un meccanismo di controllo hanno avviato processi consultivi o legislativi per istituirne uno, mentre uno Stato membro ha pubblicato una valutazione del meccanismo di cui dispone. Alla fine del 2023, gli Stati membri che hanno adottato una normativa sul controllo degli IDE sono 23, rispetto ai 14 che ne disponevano nel 2021 al momento dell'entrata in vigore del meccanismo di cooperazione dell'UE³².

²⁹ Si veda: Commissione europea (2024), *Quarta relazione annuale sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio*.

³⁰ Si veda: Commissione europea (2024), pag. 2.

³¹ Si veda: Commissione europea (2024), pag. 6.

³² Si veda: Commissione europea (2024), pag. 8.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

Dall'esame delle notifiche effettuate dagli Stati membri ai sensi del Regolamento tra il 2021 e il 2023, ne emerge un costante aumento del numero annuale. Nel 2021, infatti, erano state effettuate 414 notifiche, nel 2022 421 e nel 2023 sono arrivate 488 notifiche. Si tratta di un incremento del 18 per cento nel periodo compreso tra il 2021 e il 2023³³.

In riferimento ai casi notificati, la Commissione ha, inoltre, rilevato³⁴, tra l'ottobre 2020 e il giugno 2023, un'elevata concentrazione in pochi Stati membri. In particolare, 6 stati membri (Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia e Spagna) hanno contribuito per il 90 per cento delle notifiche, mentre il restante 10 per cento è suddiviso tra altri 11 Stati.


3.4. Gli investimenti diretti esteri notificati dagli altri Stati membri

Nel 2024 l'Italia ha ricevuto 411 notifiche provenienti dagli altri Stati membri, riguardanti investimenti esteri diretti. La rilevazione, sostanzialmente in linea con il numero di notifiche pervenute nell'anno 2023, pari a 409, continua a far registrare un incremento di circa il 20 per cento rispetto al numero di operazioni notificate dagli altri Stati membri nel 2022, anno in cui erano pervenute 342 notifiche.

La Figura 10 rappresenta gli Stati membri che, nel 2024, hanno contribuito al meccanismo di cooperazione europea. Tra questi, l'Italia si conferma tra i principali contributori del meccanismo. Altri Stati membri che hanno trasmesso un rilevante numero di notifiche sono: Austria, Francia, Germania e Spagna. Nell'anno in esame, hanno, inoltre, contribuito al meccanismo di cooperazione: Belgio, Estonia, Danimarca, Finlandia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria.

³³ Secondo la Commissione, tale aumento non è dovuto unicamente all'aumento del numero di Stati membri che hanno effettuato notifiche al meccanismo di cooperazione, che è passato da 14 nel 2021 a 18 nel 2023. Se si mantiene costante il numero di Paesi che hanno effettuato notifiche, ossia se si tiene conto unicamente dei Paesi per i quali sono disponibili dati per tutti e tre gli anni, il numero di notifiche è aumentato dell'8 %. Si veda: Commissione europea (2024), pag. 16.

³⁴ Si veda: Commissione europea (2024), *Evaluation of Regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and Council of 19 March 2019 establishing a framework for the screening of foreign direct investment into the Union*, pag. 11.

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024***Figura 10: Meccanismo di cooperazione - Stati membri**

Fonte: notifiche trasmesse dagli Stati membri. Nota: In colore azzurro gli Stati membri che hanno contribuito al meccanismo di cooperazione nel corso del 2024. A una maggiore densità di colore corrisponde un numero più elevato di notifiche trasmesse.

Le notifiche pervenute da altri Stati membri sugli investimenti diretti esteri nel loro territorio, sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del d.P.C.M. 1° agosto 2022 n. 133, al Gruppo di coordinamento e sono oggetto di istruttoria. Nell'ambito di tale attività, in 11 casi, l'Italia ha manifestato l'intenzione di formulare osservazioni³⁵, avvalendosi della facoltà di richiedere informazioni supplementari. In 1 caso, le osservazioni sono state trasmesse allo Stato membro notificante e alla Commissione europea.

3.5. Gli investimenti diretti esteri notificati dall'Italia

In relazione ai procedimenti notificati dalle imprese nell'anno 2024, l'Italia ha trasmesso 68 notifiche riguardanti investimenti diretti esteri, di cui 4 notifiche sono state trasmesse nel corso del 2025³⁶.

Per 16 notifiche la Commissione europea e gli Stati membri hanno manifestato l'intenzione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del Regolamento, di emettere parere ovvero

³⁵ Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.

³⁶ Le notifiche pervenute rispettivamente il 6 dicembre, l'11 dicembre, il 16 dicembre e il 18 dicembre sono state trasmesse, rispettivamente, in data 14 gennaio, il 14 gennaio, il 16 gennaio e 17 gennaio 2025.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

formulare osservazioni. In 14 casi, tale intenzione è stata accompagnata dalla richiesta di informazioni supplementari da parte della Commissione e/o degli Stati membri.

Le osservazioni pervenute da parte degli Stati membri hanno riguardato 2 procedimenti, mentre la Commissione, con riferimento ai procedimenti del 2024, non ha emesso pareri.

Alcune operazioni oggetto di invio al meccanismo di cooperazione da parte dell'Italia sono state notificate anche da parte di altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento.

3.6. La proposta di revisione del Regolamento (UE) 2019/452

Il 24 gennaio 2024, la Commissione europea ha redatto un documento di valutazione del Regolamento (UE) 2019/452, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento³⁷.

Secondo tale documento di valutazione³⁸, il Regolamento vigente ha risposto alle crescenti preoccupazioni riguardo al controllo estero di imprese dell'Unione che forniscono tecnologie, infrastrutture o fattori produttivi critici, dispongono di informazioni sensibili e svolgono attività essenziali per la sicurezza o l'ordine pubblico a livello dell'UE³⁹. Al contempo, la Commissione ha individuato alcuni margini di miglioramento nella cooperazione, tra cui la mancanza, in alcuni Stati membri, di meccanismi di *screening* che consentano di sottoporre a controllo alcune operazioni⁴⁰.

Anche sulla base di tale valutazione, la Commissione ha contestualmente pubblicato una proposta di nuovo Regolamento relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, abrogativo del precedente. La proposta si inserisce tra le iniziative volte a rafforzare la sicurezza economica dell'Unione⁴¹, in linea con la precedente comunicazione sulla strategia

³⁷ L'art. 15 prevede che “*1. Entro il 12 ottobre 2023 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. [...] 2. Qualora nella relazione si raccomandi di modificare il presente regolamento, detta relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa in tal senso.*

³⁸ Si veda: Commissione europea (2024), *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

³⁹ Si veda: Commissione europea (2024), pag. 2.

⁴⁰ L'esercizio di valutazione è stato svolto dalla Commissione ed è stato elaborato, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del regolamento e il 30 giugno 2023, basandosi, tra l'altro, sui risultati di una relazione dell'OCSE e sugli elementi raccolti nel corso delle attività di consultazione svolte dalla Commissione. Si vedano: OCSE (2022), *Framework for Screening Foreign Direct Investment into the EU Assessing effectiveness and efficiency*; Corte dei Conti europea (2023), *Controllo degli investimenti diretti nell'UE*. Relazione speciale n. 27.

⁴¹ Si veda: Commissione europea (2024a), *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Impulso alla sicurezza economica dell'Europa: introduzione a cinque nuove iniziative*.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

europea⁴².

Secondo la Commissione europea⁴³, tale proposta intende conciliare l'obiettivo di rispondere alle legittime preoccupazioni espresse in merito a determinati investimenti esteri, con la necessità di mantenere un regime aperto e favorevole a tali investimenti nell'UE, garantendo al contempo la piena compatibilità con il diritto dell'UE e con gli impegni internazionali. La proposta di modifica si compone di ventiquattro articoli ed è accompagnata da due allegati. Tra le innovazioni rilevanti, è prevista l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di istituire un meccanismo di *screening* e di procedure che si sostanziano in un più intenso coordinamento tra Stati membri e Commissione.

Il 24 aprile 2024, la XIV Commissione della Camera dei deputati ha valutato conforme tale proposta al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, rilevando, al contempo, l'esigenza di un'attenta valutazione della proposta, con puntuali riferimenti al testo⁴⁴. Tali indirizzi, assieme alle osservazioni presentate dalle amministrazioni interessate, hanno costituito la base per le posizioni tecniche rappresentate dall'Italia nelle sedi europee.

Il 10 luglio 2024, il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere accogliendo positivamente la proposta e auspicando, tra l'altro, un rafforzamento delle capacità degli Stati membri nell'attuazione dello *screening*⁴⁵. Il 20 novembre 2024, anche il Comitato delle Regioni ha adottato il relativo parere sottolineato la necessità di garantire che le nuove disposizioni legislative rispettino il principio di sussidiarietà e tengano conto delle competenze delle amministrazioni territoriali in ciascuno Stato membro⁴⁶.

Al contempo, il Parlamento europeo ha svolto le proprie attività sulla proposta, esaminata dalle competenti commissioni⁴⁷. Più recentemente, l'8 maggio 2025, il testo è stato adottato, con emendamenti, in seduta plenaria, anche in vista dei successivi cd. triloghi legislativi.

⁴² Si veda: Commissione europea e Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (2023), *Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "strategia europea per la sicurezza economica"*.

⁴³ Si veda: Commissione europea (2024), pag. 2.

⁴⁴ Si veda: Camera dei Deputati (2024), *Documento approvato dalla XIV Commissione nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2, allegato al Trattato di Lisbona*. Doc. XVIII-bis n. 35.

⁴⁵ Si veda: Economic and Social Committee (2024), *Opinion on the Proposal for a Regulation on the screening of foreign investments in the EU*. Doc. n. REX/590.

⁴⁶ Si veda: Committee of the Regions (2024), *Opinion on the Proposal for a Regulation on the screening of foreign investments in the EU*. Doc. n. ECON-VII-040.

⁴⁷ La commissione competente per il merito è il *Committee on International Trade* che ha deliberato sulla proposta, l'8 aprile 2024. Hanno adottato, inoltre, cd. *opinion* le seguenti commissioni parlamentari: i) *Committee on Economic and Monetary Affairs*; ii) *Committee on Transport and Tourism*; iii) *Committee on Industry, Research and Energy*; iv) *Committee on the Internal Market and Consumer Protection*.

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024**3.7 Le iniziative della Commissione europea sugli investimenti in uscita*

Tra le iniziative non legislative presentate dalla Commissione europea il 24 gennaio 2024, e volte a rafforzare la sicurezza economica dell'Unione⁴⁸, rileva la pubblicazione del libro bianco sugli investimenti in uscita (cd. *outbound*) nel quale la Commissione rileva l'esistenza di un collegamento con gli IDE⁴⁹. In proposito, la Commissione evidenzia che alcuni ordinamenti nazionali già consentono un monitoraggio parziale degli investimenti in uscita come avviene ad esempio, per finalità di sicurezza, nel sistema nazionale *golden power*⁵⁰.

In termini metodologici, la Commissione ha proposto agli Stati membri un approccio graduale avviando, dapprima, una consultazione pubblica, terminata il 17 aprile 2024, e rivolta, tra gli altri, ai portatori di interesse (c.d. *stakeholder*).

Successivamente, il 15 gennaio 2025, la Commissione ha adottato la Raccomandazione (UE) 2025/63⁵¹, esortando gli Stati membri a raccogliere e condividere dati, valutare i rischi secondo una metodologia comune. La Raccomandazione individua alcuni settori tecnologici rilevanti per il riesame degli investimenti in uscita, relativi ai semiconduttori, all'intelligenza artificiale e alle tecnologie quantistiche.

Secondo la Raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero designare un punto di contatto unico responsabile delle comunicazioni riguardanti eventuali azioni volte a dare seguito alla raccomandazione. Per l'Italia, il punto di contatto unico è stato individuato nel Dipartimento per il coordinamento amministrativo, anche in ragione dei profili di complementarietà con la disciplina *golden power*.

⁴⁸ Si veda: Commissione europea (2024a).

⁴⁹ Si veda: Commissione europea (2024b), *White paper on outbound investments*.

⁵⁰ Si veda: Commissione europea (2024b), pag. 5.

⁵¹ Si veda: Raccomandazione (UE) 2025/63 della Commissione del 15 gennaio 2025 sul riesame degli investimenti in uscita in settori tecnologici critici per la sicurezza economica dell'Unione.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

4**LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI*****4.1. Introduzione***

Il contenzioso relativo al *golden power* è risultato contenuto anche per l'anno 2024, a conferma dell'adeguatezza e della proporzionalità dell'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del 2024, il Consiglio di Stato è intervenuto con il parere, sez. I, 8 ottobre 2024, n. 1259. Inoltre, si sono registrate, nell'anno in esame, alcune pronunce di primo grado, fra cui in particolare:

- i) la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, 22 maggio 2024, n. 10275;
- ii) la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, 12 luglio 2024, n. 14158.

Tali arresti del giudice amministrativo contribuiscono a consolidare ulteriormente la giurisprudenza, anche affermando alcuni importanti principi in ordine ad ambiti connessi all'ammissibilità del ricorso, all'accessibilità della documentazione e a profili procedurali⁵².

4.2. Il parere del Consiglio di Stato, sez. I, 8 ottobre 2024, n. 1259

La pronuncia, resa nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Telecom Italia s.p.a., ha ad oggetto l'impugnazione della determina del Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, concernente l'accertamento della violazione degli obblighi di notifica, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, commessa dalle società Vivendi s.a. e Tim s.p.a. in relazione alle acquisizioni di partecipazioni in Tim s.p.a. da parte della stessa Vivendi s.a.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile il ricorso, enunciando alcuni principi d'interesse sull'accertamento degli illeciti e l'irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione degli obblighi correlati al *golden power*. La pronuncia ha evidenziato, in particolare, che *“dal dato normativo non sembra possibile evincere la scindibilità del procedimento sanzionatorio in due atti definitivi, l'uno di accertamento e l'altro sanzionatorio. La Sezione, al*

⁵² Al riguardo, il Consiglio di Stato, in due recenti pronunce di rigetto, ha confermato la compatibilità delle previsioni sull'esclusione dei giorni festivi dal computo dei termini *golden power*, previsti dagli artt. 6 dei d.P.R. 19 febbraio 2014, n. 35 e d.P.R. 25 marzo 2014, n. 86, con il d.l. n. 21 del 2012 (Sez. I, 12 marzo 2025, nn. 453 e 454). Infatti, gli artt. 6, commi 7, dei citati d.P.R. prevedono che *“Nel computo dei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge sono esclusi il sabato, la domenica e le festività nazionali”*.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

*riguardo, condivide quanto argomentato dal TAR Lazio, nella [...] sentenza non definitiva n. 6310/2019, laddove osserva che nel caso di specie non è in effetti immediatamente rilevabile dalle disposizioni applicabili un rapporto conseguenziale che obbliga a una distinta fase di accertamento e a una successiva fase sanzionatoria, con relativi distinti provvedimenti, perché la norma di riferimento di cui al decreto-legge n. 21 del 2012 non prevede né tipizza tale schema procedimentale*⁵³.

In tale contesto, *"il richiamo alla legge n. 689 del 1981 consente di escludere la possibilità di una frammentazione del procedimento fra una fase di accertamento della violazione amministrativa e una fase sanzionatoria. Invero, l'accertamento della violazione amministrativa è parte di un più ampio procedimento amministrativo volto all'applicazione della sanzione"*⁵⁴.

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato è pervenuto alla conclusione che *"la delibera di accertamento della violazione amministrativa [...], a prescindere dalla autoqualificazione contenuta nel testo, di per sé non produce effetti lesivi sulla società ricorrente, ma è da considerarsi atto endoprocedimentale, prodromico del provvedimento sanzionatorio e, pertanto, non suscettibile di autonoma impugnazione [...]"*⁵⁵.

Di qui la conclusione nel senso dell'inammissibilità di un ricorso proposto non già avverso il provvedimento sanzionatorio finale, bensì nei confronti della determina di solo accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.

4.3. Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, 22 maggio 2024, n. 10275

La sentenza⁵⁶ ha ad oggetto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3978, del 27 luglio 2023, per mezzo del quale sono stati esercitati i poteri speciali, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, con l'imposizione di prescrizioni nei confronti di Cedacri s.p.a. L'operazione riguardava l'estensione - a garanzia di un prestito obbligazionario emesso - di pegini già in precedenza oggetto di *screening golden power*, relativi, fra l'altro, a conti correnti di Cedacri s.p.a. e a tutte le azioni della società detenute da DGB Bidco Holdings Limited, facente capo alla società lussemburghese ION Investment Corporation S.à r.l., il cui controllo ultimo è

⁵³ Cons. Stato, n. 1259/2024, par. 4; il richiamo è a TAR Lazio, sez. I, 23 maggio 2019, n. 6310.

⁵⁴ Cons. Stato, n. 1259/2024, par. 5; la pronuncia richiama al riguardo anche la giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di verbali di accertamento che rilevano violazioni amministrative, fra cui Cass., SS.UU., 4 gennaio 2007, n. 16; sez. II, 12 ottobre 2007, n. 21493; 28 dicembre 2009, n. 2737.

⁵⁵ Si osserva che il provvedimento sanzionatorio finale adottato in relazione alla vicenda è stato impugnato da Tim s.p.a. davanti al TAR Lazio, che con ordinanza collegiale n. 709/2024 ha confermato la sospensione del processo (già disposta dalla citata sentenza non definitiva n. 6310/2019 nell'ambito del medesimo giudizio), in attesa della definizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in commento (TAR Lazio, I, 15 gennaio 2024, n. 709, ord.; già Id., n. 6310/2019, cit.).

⁵⁶ Si rappresenta che la sentenza è al momento impugnata davanti al Consiglio di Stato (giudizio *sub r.g.* n. 2024/7060).

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

riconducibile a un cittadino italiano.

Le prescrizioni imposte con il d.P.C.M. impugnato sono le seguenti: “*a. utilizzare il prestito obbligazionario garantito dall'estensione dei pegni sulle azioni e sui conti correnti di Cedacri s.p.a. allo scopo di effettuare gli investimenti previsti dal piano industriale di Cedacri s.p.a., nonché per gli ulteriori eventuali investimenti necessari per garantire la continuità, lo sviluppo e il rafforzamento degli attivi strategici detenuti; b. inviare con cadenza trimestrale, all'Amministrazione competente per il monitoraggio ai sensi dell'articolo 2, relazioni in cui sia data evidenza del rispetto della precedente prescrizione e sia rappresentato lo stato di implementazione del piano industriale di Cedacri s.p.a., nonché l'evoluzione delle principali voci del conto economico e stato patrimoniale*”.

In tale contesto, il TAR ha affermato alcuni importanti principi in ordine alla individuazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina *golden power*, e in particolare ha osservato la riconducibilità nel relativo perimetro anche delle operazioni di costituzione di garanzie.

In proposito la sentenza ha evidenziato che “*La costituzione della garanzia incide [...] inevitabilmente, sulla disponibilità ed il controllo del bene oggetto della garanzia da parte del debitore, giacché gli attivi concessi in garanzia risultano vincolati al soddisfacimento del credito; se l'obbligazione è adempiuta, naturalmente, il debitore non andrà incontro all'escussione della garanzia, ma la costituzione della stessa serve, appunto, a far sì che a fronte dell'inadempimento il creditore possa ottenere soddisfacimento mediante l'alienazione o assegnazione del bene*”.

Non può, quindi, sostenersi che la costituzione della garanzia non abbia alcuna incidenza sulle poste attive oggetto della stessa o sul patrimonio del debitore e che tale incidenza sia correlata solo all'assegnazione del bene in garanzia, giacché, al momento dell'assegnazione, l'effetto di spossessamento in capo al debitore deve inevitabilmente compiersi per assicurare il soddisfacimento del creditore. Spostare a tale successivo momento l'unica esigenza di notifica ai fini del rispetto della disciplina del golden power significherebbe, pertanto, svuotarne di portata pratica il contenuto, poiché l'eventuale escussione, o assegnazione, della garanzia, presuppone che le obbligazioni non siano state adempiute e che, quindi, il creditore possa soddisfarsi sui beni oggetto della garanzia, senza necessità di ulteriori atti dispositivi da parte del debitore, di modo che l'intervento pubblico al momento dell'escussione sarebbe tardivo”.

In tale prospettiva “*Non può, dunque, sostenersi che la costituzione - e l'estensione - dei pegni non siano idonee a determinare un vincolo sulla capacità di gestire gli attivi strategici, ovvero influenzare, anche indirettamente, il controllo della società*”. Le “*espressioni utilizzate dalla disposizione citata [i.e., art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 21 del 2012, ndr.] (‘modifiche della ... disponibilità degli attivi’, l’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia o l’assunzione di vincoli che ne condizionino l’impiego’), interpretate alla luce della finalità della disciplina in esame*,

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

evidenziano, nella loro genericità e ampiezza, l'esigenza di monitorare, in ottica preventiva, ogni operazione in grado di incidere sugli attivi individuati come strategici, senza incentrarsi sullo strumento giuridico concretamente utilizzato (piena proprietà o diritto reale di godimento o di garanzia), ma avendo di mira l'effetto concreto della stessa in termini di potenziale incidenza sul controllo della società e dei suoi asset”.

Ai fini dell'interpretazione della normativa sul *golden power*, infatti, “Se è vero che tale disciplina delinea un complesso di poteri di natura ‘eccezionale’, come tali di stretta interpretazione, deve però altrettanto rilevarsi che la finalità della predisposizione degli stessi è preventiva, sicché ridurne la portata unicamente alle operazioni effettivamente traslative ne vanificherebbe l'efficacia”.

In relazione al caso di specie, ancora, “Il fatto [...] che [...] il creditore pignoratizio non disponga del diritto di voto, in deroga al disposto dell'art. 2352 c.c., fino a quando non si verifichi un inadempimento agli obblighi del finanziamento garantito dal pegno stesso, non inficia le conclusioni sopra esposte”⁵⁷.

La sentenza si è soffermata, infine, sul tema della proporzionalità delle suddette misure previste, escludendo che le stesse fossero affette da vizi in termini di sproporzione: “come osservato dalla difesa dell'Amministrazione, infatti, sotto un profilo funzionale lo strumento del prestito obbligazionario è volto a consentire all'impresa organizzata sotto forma di società per azioni di procurarsi capitali di credito da destinare durevolmente all'impresa stessa, sicché la prescrizione in merito all'impiego dei finanziamenti non implica una sproporzionata limitazione dell'iniziativa economica privata, essendo proprio diretta a garantirne l'esercizio in conformità con l'oggetto dell'impresa”.

Semmai, sembra contrastare con una ragionevole gestione della società la stipula di finanziamenti con concessione di garanzie al fine di addivenire alla distribuzione di utili anche in assenza di ricavi. Peraltro, la prescrizione citata non impedisce il perseguimento di altre opportunità di investimenti, invece sempre possibili”.

⁵⁷ La sentenza motiva tale affermazione osservando che: “In primo luogo, infatti, il patto con il quale si esclude il diritto di voto ben potrebbe essere modificato nel corso del rapporto, per effetto di successivi accordi tra le parti; in secondo luogo, l'esercizio del diritto di voto non è certo l'unica delle facoltà spettanti al creditore pignoratizio, che risulta titolare di prerogative ulteriori, idonee ad incidere sull'attività della società, tra le quali, per esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità, l'impugnazione delle delibere assembleari, le azioni cautelari di revoca dell'amministratore, nonché la facoltà di percezione degli utili, trattandosi di beni fruttiferi; infine, anche sotto tale profilo deve evidenziarsi che secondo la deroga pattizia il diritto di voto spetterebbe al creditore pignoratizio a fronte dell'inadempimento del debitore rispetto ai finanziamenti concessi, di tal che comunque l'astratta idoneità ad incidere, in tale fase, sugli assetti societari non può essere negata”.

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024***4.4. Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, 12 luglio 2024, n. 14158**

La decisione⁵⁸ riguarda l'istanza d'accesso, presentata da un consigliere regionale della Regione Molise, agli atti relativi alla decisione del Governo di non esercitare i poteri di *golden power* sull'operazione di trasferimento della proprietà della struttura sanitaria Gemelli Molise s.p.a. (già Università Cattolica del Sacro Cuore, poi Fondazione di ricerca e cura Giovanni Paolo II) in favore di Responsibile s.p.a. Società Benefit⁵⁹.

La sentenza ha respinto il ricorso, confermando il diniego dell'ostensione dei documenti e osservando come “*l'art. 24, comma 7, l. 241/1990 consenta l'accesso nelle ipotesi in cui la «conoscenza [del documento] sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici», mentre “nel caso di specie [...] la richiesta di ostensione dei documenti è finalizzata esclusivamente all'esercizio delle prerogative politiche del consigliere regionale”*⁶⁰.

In tale prospettiva, “*gli atti inerenti al mancato esercizio del golden power non risulterebbero utili all'esponente per una qualche tutela giuridica (d'altronde, egli non è lesi direttamente dal trasferimento della proprietà della struttura ospedaliera), bensì unicamente per effettuare un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione statale e poter poi esercitare, in maniera reputata migliore, la propria funzione d'indirizzo politico nel Consiglio regionale molisano”*.

Di qui la ritenuta “*inammissibilità della richiesta di accesso, in quanto proposta in violazione dell'art. 24, comma 3, l. 241/1990*”⁶¹.

In tale contesto, “*Neppure potrebbe invocarsi la disciplina dell'accesso civico prevista dall'art. 5 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in quanto le informazioni cui il ricorrente chiede di accedere concernono interessi economici e commerciali di società private, aventi natura strettamente confidenziali (v. art. 5-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013). Difatti, va rilevato come, al fine di ottemperare agli oneri di notifica preliminare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le imprese debbano effettuare un'importante rivelazione dei propri assetti industriali, anche di quelli segreti: di conseguenza, è intuitiva la necessità di garantire la riservatezza su tali informazioni che, ove rese pubbliche, potrebbero ledere le società tenute alla prenotifica*”⁶².

⁵⁸ La decisione è stata confermata in appello da Cons. Stato, III, 13 gennaio 2025, n. 171.

⁵⁹ La sentenza è stata adottata dal TAR Lazio a seguito di parziale declinatoria di competenza del TAR Molise, come da sentenza n. 112 del 15 aprile 2024.

⁶⁰ TAR Lazio, n. 14158/2024, par. 6.5.

⁶¹ TAR Lazio, n. 14158/2024, par. 6.6.

⁶² TAR Lazio, n. 14158/2024, par. 6.7.

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024***ALLEGATO A***I provvedimenti di esercizio dei poteri speciali*

Di seguito, si riportano i dettagli relativi alle notifiche pervenute nell'anno 2024, ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2021, n. 21, suddivise in base al settore di riferimento, sulle quali il Governo ha esercitato i poteri speciali.

Più in particolare, nei casi di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti, degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, il Governo ha esercitato i poteri speciali sotto forma di:

- i) voto a deliberare, atti o operazioni e opposizione all'acquisto;
- ii) imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.

In caso di imposizione di prescrizioni o condizioni, è prevista una specifica attività di monitoraggio degli obblighi imposti, che può essere svolta dall'amministrazione competente per materia o da un Comitato di monitoraggio.

In caso di inottemperanza alle decisioni del Governo di esercizio dei poteri speciali, trova applicazione il sistema sanzionatorio previsto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024***DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE***(articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 e s.m.i.)***Veto****MANTA AIRCRAFT S.R.L.**

Progetto di collaborazione fra Manta Aircraft S.r.l. e la società cinese Shenyang Aviation Industry Group Co. Ltd.

Manta Aircraft S.r.l. ha notificato il progetto di collaborazione con la società cinese Shenyang Aviation Industry Group Co. Ltd., allo scopo di costituire in Cina una *Joint Venture*. Tale *Joint Venture* sarebbe detenuta da entrambe le società e finalizzata al finanziamento delle attività di sviluppo e costruzione di due prototipi di velivoli, destinati al trasporto di passeggeri.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della difesa quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alla società Manta Aircraft S.r.l. di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e Leonardo S.p.a., con contestuale audizione, in qualità di soggetti terzi. La Guardia di Finanza ha trasmesso un'informativa nell'ambito della collaborazione resa ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 21 del 2012.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici e dalle risultanze è emersa, in particolare, l'esigenza di tutelare gli sviluppi prospettici e la tecnologia posseduta. Inoltre, dalla deliberazione del Consiglio dei ministri è emersa la necessità di adottare un criterio di massima precauzione rispetto al quale eventuali prescrizioni, di difficile monitoraggio, non sono apparse adeguate a tutelare in maniera efficace l'interesse pubblico perseguito dalla normativa.

Pertanto, con **d.P.C.M. 29 ottobre 2024**, anche ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, è stato esercitato il potere di voto all'operazione¹.

¹ Con riferimento al d.P.C.M. in questione, il TAR Lazio è recentemente intervenuto con una pronuncia di rigetto del ricorso presentato da Manta Aircraft S.r.l. (Sez. 1, 9 giugno 2025, n. 11160).

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024**Imposizione di specifiche condizioni o prescrizioni****AVIO S.P.A.**

Concessione a ArianeGroup SAS di una licenza per la fabbricazione e l'integrazione di turbopompe a ossigeno liquido.

Avio S.p.a. ha notificato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, la concessione alla società francese ArianeGroup SAS di una licenza per la fabbricazione e l'integrazione di turbopompe a ossigeno liquido. La notifica è collegata a una precedente operazione, già oggetto di scrutinio ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero dell'economia e delle finanze quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alla società Avio S.p.a. di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica, con contestuale convocazione in audizione.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici e dalle risultanze è emersa, in particolare, l'esigenza di tutelare l'*asset* strategico e di mitigare eventuali potenziali minacce alla difesa ed alla sicurezza nazionale. Pertanto, con **d.P.C.M. 21 febbraio 2024**, sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni nei confronti di Avio S.p.a., sottoposte a monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della difesa.

F2I SGR S.P.A.

Acquisizione di una partecipazione nel capitale sociale di Optics Holdco S.r.l.

La società F2i SGR S.p.a. ha notificato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione di una partecipazione compresa tra il 10 e l'11 per cento nel capitale sociale di Optics Holdco S.r.l., che controllerà indirettamente NetCo, società a cui è trasferito il ramo d'azienda di rete primaria di TIM S.p.a. La notifica è collegata a una precedente operazione, già oggetto di scrutinio ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero dell'economia e delle finanze quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alla società notificante di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica, con contestuale convocazione in audizione.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici e dalle risultanze è emersa, in particolare, l'esigenza che i poteri riconosciuti a F2i SGR S.p.a. non vengano esercitati in modo tale da precludere il regolare sviluppo degli attivi strategici che deterrà NetCo. Pertanto, con **d.P.C.M. 23 aprile 2024**, sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni nei confronti di F2i SGR S.p.a., sottoposte a monitoraggio di un apposito Comitato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con d.P.C.M. del 16 gennaio 2024².

GE AVIO S.R.L.*Eliminazione di una condizione posta a carico di GE Avio S.r.l. dal d.P.C.M. 6 giugno 2013.*

La società GE Avio S.r.l. ha notificato la richiesta di eliminazione dell'obbligo imposto dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del d.P.C.M. del 6 giugno 2013, con il quale era stato autorizzato con condizioni l'acquisto, da parte di General Electric Company, per il tramite di Nuovo Pignone Holding S.p.a., del ramo di azienda di Avio S.p.a. – settore propulsione e trasmissione di potenza.

La richiesta riguarda, in particolare, l'imposizione nei confronti di GE Avio S.r.l. di garantire la produzione e la fornitura di prodotti e componenti (tra cui turbopompe a ossigeno liquido) ad Avio S.p.a.

La notifica è collegata a precedenti operazioni, già oggetto di scrutinio ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della difesa quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento, è stata formulata una richiesta istruttoria nei confronti della società Avio S.p.a., in qualità di soggetto terzo. Si è, inoltre, tenuto conto degli atti dei precedenti procedimenti, nonché delle risultanze del monitoraggio periodico sull'ottemperanza alle condizioni imposte con d.P.C.M. del 6 giugno 2013.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici e dalle risultanze è emerso, in particolare, l'esaurimento degli effetti dell'obbligo di fornitura anche a seguito del mutamento dello scenario industriale. Pertanto, con **d.P.C.M. del 24 maggio 2024**, sono stati esercitati i poteri speciali, mediante la sostituzione della predetta condizione, nei confronti di GE Avio S.p.a., e la conferma delle restanti condizioni, complessivamente sottoposte a monitoraggio del Ministero della difesa.

² Il Comitato è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo coordina, e da rappresentanti designati dalle seguenti amministrazioni: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa, Ministero dell'interno, Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Agenzia per la cybersicurezza nazionale e Presidenza del Consiglio dei ministri.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024**HONEYWELL S.R.L. E HONEYWELL INTERNATIONAL INC.**

Acquisizione, da parte di Honeywell S.r.l., dell'intero capitale sociale di Civitanavi System S.p.a., con il successivo delisting dal mercato azionario.

Le società Honeywell S.r.l. e Honeywell International Inc. hanno notificato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione, da parte di Honeywell S.r.l., dell'intero capitale sociale di Civitanavi System S.p.a. e il successivo ottenimento del *delisting* della *Target* dal mercato azionario.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della difesa quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. Inoltre, sono stati svolti ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti delle società Leonardo S.p.a., MBDA Italia S.p.a. e Fincantieri Nextech S.p.a., in qualità di soggetti terzi.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici e dalle risultanze sono emersi, in particolare, la rilevanza delle capacità produttive e industriali e del patrimonio tecnologico di Civitanavi System S.p.a. per programmi di difesa, nonché rischi di minacce di grave pregiudizio per gli interessi della difesa nazionale e la continuità degli approvvigionamenti strategici nel settore aerospaziale. Pertanto, con **d.P.C.M. 10 giugno 2024**, sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni nei confronti di Honeywell S.r.l. e Honeywell International Inc., sottoposte a monitoraggio del Ministero della difesa.

SAFRAN S.A. E MICROTECNICA S.R.L.

Acquisizione da parte di Safran S.A. o di una società controllata, del capitale sociale di Microtecnica S.r.l.

Le società francese Safran S.A. e Microtecnica S.r.l. hanno notificato l'acquisizione da parte di Safran S.A. o di una società controllata, del capitale sociale di Microtecnica S.r.l. In precedenza, con d.P.C.M. del 16 novembre 2023, era stato esercitato il potere di opposizione all'acquisto, da parte della statunitense Safran USA, Inc., dell'intero capitale sociale di Microtecnica S.r.l. e di alcuni *asset* appartenenti al *business* dei sistemi di attuazione della divisione commerciale della Collins Aerospace System.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della difesa quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento, le società notificanti hanno assunto specifici impegni, in relazione all'operazione notificata, a tutela degli interessi e degli *asset* strategici coinvolti.

Dalle risultanze dell'istruttoria e considerati gli impegni assunti, è emersa, in particolare, l'esigenza di far fronte a rischi di potenziali rallentamenti o interruzioni delle forniture e della catena logistica non compatibili con le esigenze operative delle Forze armate di disporre di tali

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

sistemi senza soluzione di continuità. Pertanto, con **d.P.C.M. del 4 giugno 2024**, sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche condizioni nei confronti di Safran S.A., sottoposte a monitoraggio del Ministero della difesa.

KALYANI STRATEGIC SYSTEMS LIMITED ED EDGELAB S.R.L.

Acquisizione da parte di Kalyani Strategic Systems Limited di una partecipazione di Edgelab S.r.l.

Le società Kalyani Strategic Systems Limited ed Edgelab S.r.l. hanno notificato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione da parte della società indiana Kalyani Strategic Systems Limited di una partecipazione, fino al 30 per cento, di Edgelab S.r.l., società attiva nel settore delle tecnologie marine. La notifica è collegata a precedenti operazioni, già oggetto di scrutinio ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della difesa quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici e dalle risultanze, che si fondano anche sui contributi pervenuti nell'ambito del procedimento di cooperazione europea, è emersa, in particolare, la necessità di presidiare il *know-how* e lo sviluppo tecnologico strategici per la difesa e la sicurezza nazionale, anche al fine di evitarne la divulgazione a soggetti terzi con potenziale pregiudizio agli interessi dell'Unione europea o degli Stati membri. Pertanto, con **d.P.C.M. 22 ottobre 2024**, sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche condizioni nei confronti di Edgelab S.r.l., sottoposte a monitoraggio del Ministero della difesa.

BLACKROCK INC.

Acquisizione da parte di Blackrock Inc. e da parte dei gestori del suo Gruppo di una partecipazione in Leonardo S.p.a.

La società statunitense BlackRock Inc. ha notificato l'acquisizione di partecipazioni aggregate in Leonardo S.p.a., in misura superiore al 3 per cento del capitale sociale.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero dell'economia e delle finanze quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

Nel corso del procedimento è stato richiesto alla Società notificante BlackRock Inc. e alla società Leonardo S.p.a. di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica, con contestuale convocazione in audizione.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici e dalle risultanze è emersa, in particolare, la necessità di presidiare l'esecuzione dell'operazione notificata e la necessità di bilanciare l'esigenza di monitoraggio con l'interesse strategico di garantire l'attrattività del mercato finanziario italiano per gli investitori istituzionali internazionali. Pertanto, con **d.P.C.M. 17 settembre 2024**, sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione di una specifica condizione nei confronti di BlackRock Inc., sottoposta a monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024



TECNOLOGIA 5G

(articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012)

Imposizione di specifiche prescrizioni

TIM S.P.A.

Piano annuale 5G

La società TIM S.p.a. ha notificato l'aggiornamento del piano annuale 2023 relativo al programma di acquisti di beni e servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G approvato, con prescrizioni, con d.P.C.M. del 17 luglio 2023.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto approfondimenti istruttori nei confronti della società notificante, cui è stato chiesto di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. Inoltre, è stato comunicato alla società notificante la necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento, anche al fine di valutare possibili fattori di vulnerabilità per l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano. In seguito, sono stati svolti ulteriori approfondimenti istruttori con l'audizione della Fondazione Ugo Bordoni, in qualità di soggetto terzo.

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, impregiudicate le prescrizioni impartite con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2023, da integrare in considerazione della gara per la fornitura di apparati RAN, al fine di garantire che la percentuale di fornitori europei sia maggioritaria sulla rete RAN dell'operatore, il piano annuale è stato approvato, con specifiche prescrizioni soggette al monitoraggio del Comitato interministeriale 5G, con **d.P.C.M. del 30 aprile 2024**.

TIM S.P.A.

Piano annuale 5G

La società TIM S.p.a. ha notificato il piano annuale 5G per l'anno 2024. Nel corso del procedimento è stata comunicata alla società notificante la necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento, anche al fine di valutare possibili fattori di vulnerabilità per l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano. Successivamente è stato richiesto alla società notificante di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, considerato anche che il piano Annuale presentato da TIM S.p.a. per l'anno 2024 non introduce ulteriori elementi di criticità

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

rispetto alla sicurezza del Paese, il piano annuale, con **d.P.C.M. 27 settembre 2024**, è stato approvato, impregiudicate le prescrizioni impartite con i d.P.C.M. del 28 settembre 2022, del 17 luglio 2023 e del 30 aprile 2024, *“da ritenersi applicabili anche agli elementi costituenti il Piano oggetto della presente notifica”*.

FASTWEB S.P.A.*Aggiornamento del piano annuale 5G*

La società Fastweb S.p.a. ha notificato l'aggiornamento del piano annuale per il periodo 2023/2024, relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, approvato, con prescrizioni, con d.P.C.M. del 27 luglio 2023.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto un approfondimento istruttorio nei confronti della società notificante, cui è stato chiesto di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, con particolare riguardo all'assenza, rispetto al piano in precedenza notificato, di ulteriori modifiche alla rete dell'operatore, con **d.P.C.M. 23 aprile 2024** l'aggiornamento del piano annuale 2023/2024 presentato dalla società Fastweb S.p.a. è stato approvato, impregiudicate le prescrizioni impartite con il d.P.C.M. del 27 luglio 2023, che a sua volta richiama le prescrizioni impartite con il d.P.C.M. del 28 luglio 2022, *“da ritenersi applicabili anche agli elementi costituenti il Piano oggetto della presente notifica”*.

FASTWEB S.P.A.*Piano annuale 5G*

La società Fastweb S.p.a. ha notificato il piano annuale per il periodo maggio 2024 - aprile 2025 relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto un approfondimento istruttorio nei confronti della società notificante, richiedendo ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Nel corso dell'istruttoria, è stata comunicata alla società notificante la necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento, anche al fine di valutare possibili fattori di vulnerabilità per l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano. Inoltre, il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti della notificante.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, considerato che i nuovi contratti di acquisizione riguardano servizi professionali di supporto e manutenzione alla rete dell'operatore e apparecchiature per la realizzazione di reti non pubbliche, per le quali non si segnalano elementi che possano comportare un rischio per l'integrità delle informazioni e la sicurezza nazionale, con **d.P.C.M. 22 luglio 2024** il piano annuale per il periodo maggio 2024 - aprile 2025 è stato approvato, impregiudicate le prescrizioni impartite con il d.P.C.M. 28 luglio 2022, “*da ritenersi applicabili anche agli elementi costituenti il Piano oggetto della presente notifica*”.

WIND TRE S.P.A.*Piano annuale 5G*

La società Wind Tre S.p.a. ha notificato il piano annuale 2024/2025 relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto un approfondimento istruttorio nei confronti della società notificante, richiedendo ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Nel corso dell'istruttoria, è stata comunicata alla società notificante la necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento, anche al fine di valutare possibili fattori di vulnerabilità per l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, considerato che, per quanto riguarda i fornitori nella parte di accesso radio non risultano variazioni rispetto agli anni precedenti, e che si attende, da parte dell'operatore, un aggiornamento del piano di diversificazione dei fornitori successivo allo scorporo della rete RAN Zefiro, con **d.P.C.M. 22 luglio 2024** è stato approvato il piano annuale 2024/2025, impregiudicate le prescrizioni impartite con il d.P.C.M. del 28 luglio 2022 e con il d.P.C.M. del 27 luglio 2023, “*da ritenersi applicabili anche agli elementi oggetto della presente notifica*”.

EOLO S.P.A.*Piano annuale 5G*

La società Eolo S.p.a. ha notificato il piano annuale per il periodo giugno 2024 - maggio 2025 relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto alcuni approfondimenti istruttori nei confronti della società notificante, chiedendo di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, in particolare la necessità di tutelare gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, con **d.P.C.M. 22 luglio 2024** il piano annuale notificato è stato approvato mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni soggette al monitoraggio del Comitato interministeriale 5G.

VODAFONE ITALIA S.P.A.*Piano annuale 5G*

La società Vodafone Italia S.p.a. ha notificato il piano annuale 2024, relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012.

Nel corso dell'istruttoria, è stata comunicata alla società notificante la necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento, anche al fine di valutare possibili fattori di vulnerabilità per l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano. Inoltre, il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto un approfondimento istruttorio nei confronti della società notificante, richiedendo di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, considerato anche che nel piano annuale notificato non vi sono ulteriori fattori di vulnerabilità, rispetto a quanto già notificato con i piani annuali precedenti, con **d.P.C.M. 27 settembre 2024**, il piano annuale 2024 è stato approvato, impregiudicate le prescrizioni impartite con il d.P.C.M. 28 settembre 2022, “*da ritenersi applicabili anche agli elementi constituenti il Piano oggetto della presente notifica*”.

ILIAD ITALIA S.P.A.*Piano annuale 5G*

La società Iliad Italia S.p.a. ha notificato il piano annuale avente ad oggetto l'acquisto di beni e servizi per la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto un approfondimento istruttorio nei confronti della società notificante, richiedendo di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Nel corso dell'istruttoria, è stata comunicata alla società notificante la necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento, al fine di valutare possibili fattori di vulnerabilità per l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, considerato anche che il piano annuale oggetto di notifica non presenta significative innovazioni rispetto ai precedenti piani annuali, e che sia la rete cd. *core*, sia quella RAN risultano realizzate interamente con apparati

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

di provenienza UE, con **d.P.C.M. 10 ottobre 2024**, il piano annuale è stato approvato, impregiudicate le prescrizioni impartite con il d.P.C.M. del 28 marzo 2023, “da ritenersi applicabili anche agli elementi costituenti il Piano oggetto della presente notifica”.

OPNET S.R.L.*Piano annuale 5G*

La società OpNet S.r.l. ha notificato il piano annuale 2024-2025 degli acquisti di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto un approfondimento istruttorio nei confronti della società notificante, richiedendo di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Nel corso dell'istruttoria, è stata comunicata alla società notificante la necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento, anche al fine di valutare possibili fattori di vulnerabilità per l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, in particolare della necessità di tutelare gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, con **d.P.C.M. 15 ottobre 2024** il piano annuale è stato approvato mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni soggette al monitoraggio del Comitato interministeriale 5G.

EOLO S.P.A.*Aggiornamento del Piano annuale 5G*

La società Eolo S.p.a. ha notificato l'aggiornamento del piano annuale, per il periodo giugno 2024 - maggio 2025, relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto un approfondimento istruttorio nei confronti della società notificante, richiedendo di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. In seguito, è stata comunicata alla società notificante la necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento, al fine di valutare possibili fattori di vulnerabilità per l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, in particolare della necessità di tutelare gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, con **d.P.C.M. 9 dicembre 2024**, è stato approvato l'aggiornamento del piano annuale notificato mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni soggette al monitoraggio del Comitato interministeriale 5G.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024**ZEFIRO NET S.R.L.***Piano annuale 5G*

La società Zefiro Net S.r.l. ha notificato il piano annuale 2025 relativo agli acquisti di beni e servizi inerenti al *roll-out*, alla gestione e alla manutenzione della rete 5G.

Nel corso dell'istruttoria è stata comunicata alla società notificante la necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento, al fine di valutare possibili fattori di vulnerabilità per l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, considerato anche che il piano annuale di sviluppo della rete 5G di Zefiro Net S.r.l. è sostanzialmente in linea con i piani di sviluppo degli anni precedenti e che, riguardo alla rete di accesso radio, non si prevede una sostanziale variazione nella distribuzione dei fornitori rispetto ai piani annuali 2023 e 2024, con **d.P.C.M. 7 febbraio 2025**, il piano annuale è stato approvato, impregiudicate le prescrizioni impartite con il d.P.C.M. 23 febbraio 2023, “*da ritenersi applicabili anche agli elementi costituenti il Piano oggetto della presente notifica*”.

ILIAD ITALIA S.P.A.*Aggiornamento del Piano annuale 5G*

La società Iliad Italia S.p.a. ha notificato l'aggiornamento del piano annuale 2024-2025 relativo agli acquisti di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto un approfondimento istruttorio nei confronti della società notificante, richiedendo di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. In seguito, è stata comunicata alla società notificante la necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento, anche al fine di valutare possibili fattori di vulnerabilità per l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, considerato anche che l'aggiornamento del piano annuale oggetto di notifica non presenta particolari novità rispetto ai precedenti piani annuali e che sia la rete *core* che quella RAN risultano realizzate interamente con apparati di provenienza europea, con **d.P.C.M. 4 marzo 2025**, è stato approvato l'aggiornamento del piano annuale notificato, impregiudicate le prescrizioni impartite con il d.P.C.M. 28 marzo 2023, “*da ritenersi applicabili anche agli elementi costituenti il Piano oggetto della presente notifica*”.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

ENERGIA/TRASPORTI/COMUNICAZIONI/NUOVI SETTORI
articolo 4 REGOLAMENTO (UE) 2019/452 – d.P.C.M. n. 179/2020

(articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e s.m.i.)

Opposizione all'acquisto

BM CARPENTERIE OIL & GAS S.R.L. E OFFICINE PICCOLI S.P.A.

Acquisizione, da parte di BM Carpenterie Oil & Gas S.r.l. e Officine Piccoli S.p.a., del capitale sociale di FBM Hudson Italiana S.p.a.

Le società BM Carpenterie Oil & Gas S.r.l. e Officine Piccoli S.p.a. hanno notificato l'acquisizione, rispettivamente, del 60 per cento e del 40 per cento del capitale sociale di FBM Hudson Italiana S.p.a. La notifica è collegata a una precedente operazione, già oggetto di scrutinio ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento, sono stati svolti approfondimenti istruttori nei confronti delle società notificanti. In seguito, sono stati deliberati ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti della società *target*, nonché nei confronti dell'associazione di categoria Federacciai e della società Encore Thermoengineering S.r.l., in qualità di soggetti terzi, con contestuale convocazione in audizione.

Successivamente, le società notificanti hanno trasmesso chiarimenti sull'operazione notificata, a seguito di un'ulteriore richiesta istruttoria nei confronti della società Officine Piccoli S.p.a.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici, così come tipologie di prodotti potenzialmente a duplice uso, e dalle risultanze è emersa, in particolare, la necessità di adottare un criterio di massima precauzione rispetto al quale eventuali prescrizioni, di difficile monitoraggio, non sono apparse adeguate a tutelare in maniera efficace l'interesse pubblico perseguito dalla normativa di settore.

Pertanto, con **d.P.C.M. 4 giugno 2024** è stato esercitato il potere di opposizione all'acquisto.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

Imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni**COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A., COM.STEEL INOX S.P.A.**

Acquisizione da parte di Cogne Acciai Speciali S.p.a. di una quota del capitale sociale di Com.Steel Inox S.p.a.

Le società Cogne Acciai Speciali S.p.a. e Com.Steel Inox S.p.a. hanno notificato l'acquisizione da parte di Cogne Acciai Speciali S.p.a. del 65 per cento del capitale sociale di Com.Steel Inox S.p.a. dall'attuale socio unico Com.Steel S.p.a., il quale, all'esito dell'operazione, continuerà a detenere una quota di minoranza pari al 35 per cento del capitale sociale.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alla società Com.Steel Inox S.p.a. di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti dell'associazione di categoria Assofermet, con contestuale convocazione in audizione e, successivamente, dell'associazione di categoria Federacciai, entrambe in qualità di soggetti terzi.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici e dalle risultanze è emerso, in particolare, come dall'operazione notificata residuino rischi di rilevanti pregiudizi per gli interessi nazionali relativi, tra l'altro, alla continuità degli approvvigionamenti di fattori produttivi critici in ambito siderurgico. Pertanto, con **d.P.C.M. del 9 aprile 2024** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di una specifica prescrizione nei confronti di Com.Steel Inox S.p.a., soggetta a monitoraggio del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

X3G MERGECO S.P.A. E PRELIOS S.P.A.

Costituzione di pegni sul capitale sociale di X3G Mergeco S.p.a., Lavaredo UK Holding S.à r.l. e/o Prelios S.p.a., per l'acquisizione del capitale sociale di Prelios S.p.a., e successive fusioni di X3G Mergeco S.p.a. e Lavaredo UK Holding S.à r.l. in Prelios S.p.a.

Le società X3G Mergeco S.p.a. e Prelios S.p.a. hanno notificato la costituzione di uno o più pegni sul capitale sociale di X3G Mergeco S.p.a., Lavaredo UK Holding S.à r.l. e/o Prelios S.p.a., a garanzia delle obbligazioni derivanti dal finanziamento bancario che sarà assunto da X3G Mergeco S.p.a. per l'acquisizione del capitale sociale di Prelios S.p.a., e successive fusioni di X3G Mergeco S.p.a. e Lavaredo UK Holding S.à r.l. in Prelios S.p.a.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero dell'economia e delle finanze quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

Nel corso del procedimento, è stato richiesto alle società X3G Mergeco S.p.a. e Prelios S.p.a. di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica, con contestuale convocazione in audizione. Inoltre, il Gruppo di coordinamento ha ritenuto di attivare, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2-bis, del decreto del decreto-legge n. 21 del 2012, la collaborazione con Banca d'Italia. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di Banco BPM S.p.a., in qualità di soggetto terzo, con contestuale convocazione in audizione, nonché nei confronti delle società notificanti X3G Mergeco S.p.a. e Prelios S.p.a.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici e dalle risultanze è emersa, in particolare, la necessità di mantenere le misure organizzative e tecniche adottate da Prelios S.p.a., in quanto idonee a mitigare i possibili rischi per le informazioni critiche coinvolte nelle fasi che costituiscono l'operazione notificata. Pertanto, con **d.P.C.M. del 12 marzo 2024** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di X3G Mergeco S.p.a. e Prelios S.p.a., soggette a monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

VITOL B.V. E SARAS S.P.A.

Acquisizione da parte di Vitol B.V. di una parte del capitale sociale di Saras S.p.a. e successiva promozione di un'offerta pubblica di acquisto sulle rimanenti azioni.

Le società Vitol B.V. e Saras S.p.a. hanno notificato l'acquisizione da parte della società dei Paesi Bassi Vitol B.V., di una partecipazione pari a circa il 35 per cento del capitale sociale di Saras S.p.a. e la successiva promozione di un'offerta pubblica di acquisto sulle rimanenti azioni.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento, è stato richiesto alla società Vitol B.V. di fornire elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica, con contestuale convocazione in audizione. In seguito, sono state formulate richieste istruttorie nei confronti della società Terna S.p.a. e dell'associazione Unione energie per la mobilità, quest'ultima con contestuale convocazione in audizione, in qualità di soggetti terzi. Successivamente, è stato chiesto alla società Vitol B.V. di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di impianti strategici e dalle risultanze è emersa, in particolare, l'esigenza di tutelarne la capacità industriale, con particolare riguardo al mantenimento della piena capacità operativa e dei livelli di produzione di prodotti finiti, semilavorati e di energia, nonché la continuità degli approvvigionamenti energetici. Pertanto, con **d.P.C.M. 23 aprile 2024** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

specifiche prescrizioni nei confronti di Vitol B.V. e Saras S.p.a, soggetto a monitoraggio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A., MANNESMANN STAINLESS TUBES GMBH E SALZGITTER
MANNESMANN STAINLESS TUBES ITALIA S.R.L.**

Acquisizione da parte di Cogne Acciai Speciali S.p.a. dell'intero capitale sociale di Mannesmann Stainless Tubes GmbH e delle sue controllate.

Le società Cogne Acciai Speciali S.p.a., Mannesmann Stainless Tubes GmbH e Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Italia S.r.l. hanno notificato l'operazione di acquisizione, da parte di Cogne Acciai Speciali S.p.a., dell'intero capitale sociale della società tedesca Mannesmann Stainless Tubes GmbH e delle sue controllate, fra le quali Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Italia S.r.l.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti dell'associazione di categoria Federacciai, in qualità di soggetto terzo, con contestuale convocazione in audizione.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici e dalle risultanze è emerso, in particolare, come dall'operazione notificata residuino rischi di eccezionali pregiudizi per gli interessi nazionali relativi, tra l'altro, alla strutturale difficoltà di approvvigionamento di fattori produttivi critici utilizzati in ambito siderurgico. Pertanto, con **d.P.C.M. 15 maggio 2024** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Cogne Acciai Speciali S.p.a. e Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Italia S.r.l., soggetto a monitoraggio del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

**LUXEMBOURG INVESTMENT COMPANY 240 S.À R.L., PAGAC III NEMO HOLDING (HK)
LIMITED E NMS GROUP S.P.A.**

Acquisizione, da parte di Luxembourg Investment Company 240 S.à r.l., controllata indirettamente da Pagac III Nemo Holding (HK) Limited, del restante 10 per cento di NMS Group S.p.a.

Le società Luxembourg Investment Company 240 S.à r.l., Pagac III Nemo Holding (HK) Limited e NMS Group S.p.a hanno notificato l'acquisizione, da parte della società lussemburghese Luxembourg Investment Company 240 S.à r.l., controllata indirettamente dalla società costituita ai sensi delle leggi di Hong Kong, Pagac III Nemo Holding (HK) Limited, del restante 10 per cento di NMS Group S.p.a. La notifica è collegata a una precedente operazione, già oggetto di scrutinio ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della salute quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento, è stato richiesto alle società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti dell'Istituto Superiore di Sanità e della Regione Lombardia, in qualità di soggetti terzi, con contestuale convocazione in audizione. La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici e dalle risultanze è emersa, in particolare, l'esigenza di tutelare il patrimonio di conoscenza della società *Target*. Pertanto, con **d.P.C.M. del 22 luglio 2024** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di una specifica prescrizione nei confronti di NMS Group S.p.a., sottoposta a monitoraggio del Ministero della salute.

THOMMEN GROUP AG E RIZZINOX S.R.L.

Acquisizione, da parte di Thommen Group AG, di una partecipazione di controllo del capitale sociale di Rizzinox S.r.l.

Le società Thommen Group AG e Rizzinox S.r.l. hanno notificato l'acquisizione, da parte della società svizzera Thommen Group AG, di una partecipazione di controllo pari all'80 per cento del capitale sociale di Rizzinox S.r.l., con la previsione di acquisire l'intero capitale sociale nell'arco dei successivi cinque anni.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento, sono state formulate alcune richieste istruttorie nei confronti di Rizzinox S.r.l. La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici e dalle risultanze è emerso, in particolare, come dall'operazione notificata residuino rischi di eccezionali pregiudizi per gli interessi nazionali relativi, tra l'altro, alla strutturale difficoltà di approvvigionamento di fattori produttivi critici utilizzati in ambito siderurgico. Pertanto, con **d.P.C.M. 22 luglio 2024** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di una specifica prescrizione nei confronti della società Thommen Group AG, sottoposta a monitoraggio del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024**TCC GROUP HOLDINGS CO. LTD.**

Offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da TCC Group Holdings Co. Ltd., tramite la sua controllata Taiwan Cement Europe Holdings B.V., sulle rimanenti azioni di NHOA S.A.

La società TCC Group Holdings Co. Ltd. ha notificato l'offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa indirettamente dalla società taiwanese TCC Group Holdings Co. Ltd., tramite la sua controllata dei Paesi Bassi Taiwan Cement Europe Holdings B.V., sulle rimanenti azioni della società francese NHOA S.A. (già Engie EPS S.A.). La Target controlla, tra l'altro, NHOA Energy S.r.l. (già Engie EPS Italia), Free2Move eSolutions S.p.a. (già EPS E-Mobility S.r.l.) e Atlante S.r.l. La notifica è collegata a una precedente operazione, già oggetto di scrutinio ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento, è stato richiesto al notificante di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica, con contestuale convocazione in audizione. In seguito, sono state formulate alcune richieste istruttorie rivolte a Terna S.p.a., Engie Italia S.p.a. e al Politecnico di Milano, in qualità di soggetti terzi, con contestuale convocazione in audizione. Successivamente, sono state formulate richieste istruttorie nei confronti delle società NHOA S.A., NHOA Corporate S.r.l., NHOA Energy S.r.l., Atlante Italia S.r.l. e Free2Move eSolutions S.p.a., in qualità di soggetti coinvolti nell'operazione, con contestuale convocazione in audizione.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici e dalle risultanze è emersa, in particolare, la necessità di scongiurare potenziali minacce alla continuità degli approvvigionamenti energetici nazionali. Pertanto, con **d.P.C.M. 4 settembre 2024** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di TCC Group Holdings Co. Ltd, sottoposte a monitoraggio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

OEP HERON BIDCO S.R.L., STELLANTIS N.V. E COMAU S.P.A.

Acquisizione, da parte di OEP Heron BidCo S.r.l., dell'intero capitale sociale di Comau S.p.a.

Le società OEP Heron BidCo S.r.l., Stellantis N.V. e Comau S.p.a. hanno notificato l'acquisizione, da parte di OEP Heron BidCo S.r.l., dell'intero capitale sociale di Comau S.p.a., detenuto dalla società dei Paesi Bassi Stellantis N.V., la quale, a sua volta, acquisirà il 49,9 per cento di OEP Heron BidCo S.r.l., mentre il restante 50,1 per cento sarà detenuto da OEP Heron

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

MidCo S.r.l. (già Lina S.r.l.), società indirettamente controllata dal fondo statunitense di private equity One Equity Partners.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento, è stato richiesto alle società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica, con contestuale convocazione in audizione. Inoltre, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione - Università Degli Studi di Napoli Federico II e del Politecnico di Torino, in qualità di soggetti terzi, con contestuale convocazione in audizione. Successivamente, è stato richiesto alle società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici e dalle risultanze è emerso, in particolare, come dall'operazione notificata residuino rischi di eccezionali pregiudizi per gli interessi nazionali relativi, tra l'altro, ai profili finanziari dell'operazione. Pertanto, con **d.P.C.M. 10 ottobre 2024** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Stellantis N.V., OEP Heron BidCo S.r.l. e Comau S.p.a., soggette a monitoraggio del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

LABCORP HOLDINGS INC. E SYNLAB AG

Acquisizione indiretta, da parte di Labcorp Holdings Inc., di una quota del capitale sociale di Synlab AG.

Le società Labcorp Holdings Inc. e Synlab AG hanno notificato l'acquisizione indiretta, da parte della società statunitense Labcorp Holdings Inc., del 15 per cento del capitale sociale della società tedesca Synlab AG. La Target opera in Italia attraverso laboratori, punti di raccolta del sangue e centri medici. Gestisce, inoltre, l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) SYNLAB-SDN. La notifica è collegata a una precedente operazione, già oggetto di scrutinio ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della salute quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento, è stato richiesto alle società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione. La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici e dalle risultanze è emersa, in particolare, l'esigenza di mitigare i rischi connessi a possibili trasferimenti, al di fuori dell'Unione europea, dei dati sanitari e delle informazioni sensibili raccolte dalle società italiane del Gruppo Synlab, alla potenziale evizione delle tecnologie dell'IRCCS o alla perdita di disponibilità dei dati sanitari. Pertanto, con **d.P.C.M. 12 novembre 2024** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Labcorp Holdings Inc., soggetto a monitoraggio del Ministero della salute.

PRUNUS EUROPE AG*Costituzione della società Prunus Italy S.r.l.*

La società svizzera Prunus Europe AG ha notificato la costituzione della società Prunus Italy S.r.l.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della salute quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento, è stato richiesto alla società notificante di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori rivolgendo quesiti a Vantive S.r.l., in qualità di soggetto terzo, con contestuale convocazione in audizione. La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici, con specifico riguardo a un nuovo dispositivo di terapia intensiva, e dalle risultanze è emersa, tra l'altro, l'esigenza di mitigare la minaccia di grave pregiudizio per l'interesse nazionale in ragione della potenziale rilevanza del prodotto in particolare in situazioni emergenziali. Pertanto, con **d.P.C.M. 10 gennaio 2025** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Prunus Europe AG, soggetto a monitoraggio del Ministero della salute.

ELLIOTT INVESTMENT MANAGEMENT L.P. E SYNLAB AG*Acquisizione indiretta, da parte di Elliott Investment Management L.P., di una quota del capitale sociale di Ephios Holdco S.à r.l., che controlla indirettamente Synlab AG.*

Le società Elliott Investment Management L.P. e Synlab AG hanno notificato l'acquisizione indiretta, da parte della società statunitense Elliott Investment Management L.P., del 24,94 per cento del capitale sociale della lussemburghese Ephios Holdco S.à r.l., che controlla indirettamente la tedesca Synlab AG. La notifica è collegata a precedenti operazioni, già oggetto di scrutinio ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2024

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della salute quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento sono stati svolti approfondimenti istruttori nei confronti di ACC-Alleanza Contro il Cancro, in qualità di soggetto terzo coinvolto nell'operazione notificata, con contestuale convocazione in audizione. La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici e dalle risultanze è emersa, in particolare, l'esigenza di mitigare i rischi connessi a possibili trasferimenti, al di fuori dell'Unione europea, dei dati sanitari e delle informazioni sensibili raccolte dalle società italiane del Gruppo Synlab, alla potenziale evizione delle tecnologie dell'IRCCS o alla perdita di disponibilità dei dati sanitari. Pertanto, con **d.P.C.M. 10 gennaio 2025** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Elliott Investment Management L.P., soggette a monitoraggio del Ministero della salute.